SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 192**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 agosto 1989** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

89A3583

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 agosto 1989, n. 290.

Modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, concernente la disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, introdotto dalla legge 26 luglio 1984, n. 415, è sostituito dai seguenti:

«Nell'ambito degli aeroporti di cui al comma precedente sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di autopubblica rilasciata dal comune capoluogo di provincia, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi di comuni interessati, istituiti con decreto del presidente della regione.

La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune o consorzio può rilasciare, proporzionalmente al bacino d'utenza aeroportuale, è delegata al presidente della regione, che vi provvede a mezzo di decreto, sentita l'apposita commissione permanente del consiglio regionale».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 125/1976 (Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali), introdotto dalla legge n. 415/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1. — Nell'ambito degli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile la competenza a disciplinare la circolazione nelle aree stradali aperte all'uso pubblico, le attività commerciali inerenti al trasporto che in esse si svolgono e l'accesso alle aerostazioni, è riservato al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, che vi provvede a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del codice della strada e del codice della navigazione.

Nell'ambito degli aeroporti di cui al comma precedente sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di autopubblica rilasciata dal comune capoluogo di provincia, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi di comuni interessati, istituiti con decreto del presidente della regione.

La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune o consorzio può rilasciare, proporzionalmente al bacino d'utenza aeroportuale, è delegata al presidente della regione, che vi provvede a mezzo di decreto, sentita l'apposita commissione permanente del consiglio regionale.

Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione ad enti o società, il potere di ordinanza di cui al comma precedente viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 927):

Presentato dal sen. VISCA ed altri il 10 marzo 1988.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 10 marzo 1988, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 28 aprile 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2675):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 19 maggio 1988, con parere della commissione I.

Esaminato dalla IX commissione il 21 settembre 1988, 5 ottobre 1988 e approvato, con modificazioni, l'11 maggio 1989 in un testo unificato con atti n. 1919 (CERUTTI ed altri) e n. 3598 (RONZANI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 927/*B*):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 23 maggio 1989, con pareri delle commissioni 1ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 2 agosto 1989.

89G0370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 88, al titolo IX, le intitolazioni «Scuole dirette a fini speciali» e «Scuola per assistenti sociali» sono soppresse e sostituite dalle seguenti:

NORMATIVA GENERALE

Scuole dirette a fini speciali

Gli articoli da 89 a 101 compresi, relativi all'ordinamento degli studi della scuola per assistenti sociali, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Art. 89. — Nell'Università degli studi di Siena sono istituite le scuole dirette a fini speciali, di cui agli specifici articoli del presente statuto.

Art. 90. — Sono ammessi nelle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 91. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato dal superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità ed il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola.

Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 92. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 93. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 94. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 95. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 96. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 97. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza alla scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal manifesto degli studi.

Art. 98. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 99. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Art. 2.

Dopo l'art. 99, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi al riordinamento della scuola per assistenti sociali:

Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali

Art. 100. — È istituita presso l'Università degli studi di Siena la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze in servizio sociale.

La scuola rilascia il diploma di assistente sociale.

Art. 101. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno prevede in media trecento ore di insegnamento e trecento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di trenta iscritti per ciascun anno di corso e per un totale di novanta studenti.

Art. 102. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di giurisprudenza, medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena a cui afferiscono gli insegnamenti della scuola stessa.

La scuola è dotata di una propria sede fornita dall'Università di Siena, presso la quale si svolge l'attività didattica e risiede la direzione. L'Università assegna alla scuola adeguato personale amministrativo, tecnico e subalterno.

Art. 103. — Le discipline obbligatorie da impartire nella scuola sono le seguenti:

1) Discipline professionali caratterizzanti la scuola:

principi e fondamenti del servizio sociale (annuale);

metodi e tecniche del servizio sociale I;

metodi e tecniche del servizio sociale II;

metodi e tecniche del servizio sociale III;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;

ricerca applicata al servizio sociale (biennale con un unico esame al termine del biennio);

politica dei servizi sociali (annuale).

Totale esami del gruppo: otto.

2) Discipline di base:

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale);

diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione (annuale);

politica e legislazione sociale (annuale);

psicologia e sociologia della devianza (annuale);

istituzioni di sociologia (annuale);

medicina sociale e igiene (annuale);

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (biennale, con unico esame al termine del biennio).

Totale esami del gruppo: sette.

Totale esami discipline obbligatorie: quindici.

Le discipline obbligatorie sono così ripartite negli anni del corso:

Discipline obbligatorie del 1° anno:

principi e fondamenti del servizio sociale;

metodi e tecniche del servizio sociale I;

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;

diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione;

medicina sociale e igiene;

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (1° anno).

Discipline obbligatorie del 2° anno:

metodi e tecniche del servizio sociale II;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (2° anno);

istituzioni di sociologia;

ricerca applicata al servizio sociale (1° anno);

politica e legislazione sociale.

Discipline obbligatorie del 3° anno:

metodi e tecniche del servizio sociale III;

ricerca applicata al servizio sociale (2° anno);

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;

politica dei servizi sociali;

psicologia e sociologia della devianza.

Tutte le discipline obbligatorie sono istituite nella scuola e non possono essere mutuate.

Le discipline opzionali sono le seguenti:

antropologia culturale;

diritto penale;

diritto penitenziario;

economia politica;

igiene mentale e psichiatria;

psicologia dei gruppi e delle istituzioni;

psicologia sociale;

sociologia della famiglia;

statistica sociale;

storia delle istituzioni politiche.

La scuola ogni anno determina almeno quattro discipline opzionali, tra le quali lo studente ne dovrà scegliere almeno tre.

Non sono ammesse abbreviazioni del corso.

Le propedeuticità sono le seguenti:

non si può essere ammessi a sostenere gli esami di «politica e legislazione sociale» se non si sono superati gli esami di «diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia» e di «diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione»;

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «psicologia e sociologia della devianza», se non si sono superati gli esami di «psicologia dello sviluppo, con elementi psicopatologia» e di «istituzioni di sociologia»;

non si può essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel 2° anno se non si sono superati gli esami di «principi e fondamenti del servizio sociale» e di «metodi e tecniche del servizio sociale I».

Art. 104. — L'attività pratica comporta la frequenza obbligatoria per lo studente dei tirocini professionali, dei seminari interdisciplinari di studio, di esercitazioni professionali e lo svolgimento di visite ad enti o istituzioni.

Art. 105. — Il tirocinio pratico professionale si svolge, di norma, sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni di corso, per un minimo di due giorni alla settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio. La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Art. 106. — La frequenza dei corsi e del tirocinio è obbligatoria per almeno 2/3 dell'orario previsto. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, possono essere valutate dal consiglio della scuola ai fini della frequenza e delle attività pratiche, quando tali attività siano attinenti e coerenti con i programmi della scuola.

Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 107. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natùra teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988.

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1989
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 115

89A3643

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 641 a 645, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 702 a 706, relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 711, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 712. — È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della prevenzione, della diagnostica e della terapia conservativa delle nefropatie e della terapia sostitutiva artificiale o naturale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Art. 713. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 714. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 715. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 716. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologie, statistica e tecniche di informatica;
b) struttura e funzione normale;
c) immunogenetica;
d) struttura e funzione patologica;
e) diagnostica;
f) terapia sostitutiva;
g) nefrologia clinica;
h) nefrologia pediatrica.

Art. 717. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologie, statistica e tecniche di informatica:
informatica medica;
statistica medica e metodologia epidemiologica.

b) Struttura e funzione normale:
anatomia e fisiologia umana;
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base;
funzione endocrina del rene;
embriologia.

c) Immunogenetica:
immunologia;
immunologia dei trapianti;
genetica medica;
consultorio genetico.

d) Struttura e funzione patologica:
morfologia e fisiopatologia delle nefropatie;
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base.

e) Diagnostica:
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
radiologia;
medicina nucleare;
microbiologia clinica.

f) Terapia sostitutiva:
tecniche sostitutive artificiali;
trapianto renale.

g) Nefrologia clinica:
nefrologia;
nefrologia sperimentale;
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete);
medicina interna;
nefrologia I (nefropatie glomerulari);
nefrologia II (nefropatie vascolari; nefropatie tubulo-interstiziali);
urologia medica;
insufficienza renale acuta;
insufficienza renale cronica;
dietetica di interesse nefrologico;
farmacologia e tossicologia;
nefrologia geriatrica;
emergenze in nefrologia;
affezioni urologiche di interesse nefrologico.

h) Nefrologia pediatrica:
nefrologia clinica in età pediatrica;
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica;
nefropatie congenite ed ereditarie;
nutrizione e accrescimento;
terapia sostitutiva in età pediatrica.

Art. 718. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologie, statistica e tecniche di informatica (ore 50):

informatica medica . . . . ore 25
statistica medica e metodologia epidemiologica . . . . » 25

Struttura e funzione normale (ore 80):

embriologia. . . . . » 15
anatomia e fisiologia umana. . . . . » 30
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base . . . . » 15
funzione endocrina del rene . . . . . » 20

Immunogenetica (ore 70):

genetica medica . . . . ore 40
immunologia . . . . » 30

Nefrologia clinica (ore 200):

nefrologia sperimentale . . . . » 50
nefrologia. . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Struttura e funzione patologica (ore 50):

morfologia e fisiopatologia delle nefropatie . . . . ore 20
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base . . . . » 30

Diagnostica (ore 90):

patologia clinica . . . . » 30
radiologia. . . . . » 30
medicina nucleare . . . . » 30

Terapia sostitutiva (ore 100):

tecniche sostitutive artificiali . . . . . » 100

Nefrologia clinica (ore 160):

nefrologia I (nefropatie gromerulari) » 160

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Immunogenetica (ore 40):

immunologia dei trapianti . . . . . . ore 20
consultorio genetico . . . . » 20

Diagnostica (ore 60):

anatomia e istologia patologica . . . » 30
microbiologia clinica . . . . » 30

Terapia sostitutiva (ore 120):

tecniche sostitutive artificiali . . . . . » 120

Nefrologia clinica (ore 180):

nefrologia II (nefropatie vascolari, nefropatie tubulo-interstiziali) . . . . » 30
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete) . . . . » 30
urologia medica . . . . » 40
insufficienza renale acuta. . . . . . . » 40
insufficienza renale cronica. . . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapia sostitutiva (ore 120):

trapianto renale . . . . ore 120

Nefrologia clinica (ore 200):

medicina interna	ore	40
dietetica di interesse nefrologico	»	40
farmacologia e tossicologia	»	20
nefrologia geriatrica	»	30
emergenze in nefrologia	»	40
affezioni urologiche di interesse nefrologico	»	30

Nefrologia pediatrica (ore 80):

nefrologia clinica in età pediatrica	»	20
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica	»	20
nefropatie congenite ed ereditarie	»	10
nutrizione e accrescimento	»	10
terapia sostitutiva in età pediatrica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 719. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:

reparto di nefrologia diagnostica e clinica della cattedra di nefrologia e del convenzionato servizio di nefrologia e dialisi del policlinico S. Orsola; reparto di terapia sostitutiva (emodialisi extracorporea, dialisi peritoneale, trapianto renale) della cattedra di nefrologia e del convenzionato servizio di nefrologia e dialisi del policlinico S. Orsola; ambulatori e laboratori della cattedra di nefrologia e del convenzionato servizio di nefrologia e dialisi del policlinico S. Orsola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

Art. 720. — È istituita la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di fornire ai laureati in medicina e chirurgia mediante corsi teorici ed attività pratiche una completa preparazione unitaria in neuropsichiatria infantile e far acquisire la preparazione professionale per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie neurologiche e psichiatriche dell'età evolutiva.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neuropsichiatria infantile.

Art. 721. — La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di dieci specializzandi.

Art. 722. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 723. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 724. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area generale e propedeutica;
b) area diagnostica;
c) area neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso;
d) area psichiatrica generale;
e) area pediatrica;
f) area di neuropsichiatria infantile.

Art. 725. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area generale e propedeutica;
genetica medica;
anatomia umana;
istologia ed embriologia;
neurofisiologia;
biochimica patologica;
medicina legale;
anatomia ed istologia patologica;
informatica e statistica sanitaria.

b) Area diagnostica:
diagnostica strumentale neurofisiologica;
neuroradiologia;
psicodiagnostica e psicologia clinica.

c) Area neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso:
neurologia generale;
neurochirurgia;
oftalmologia;
audiologia.

d) Area psichiatrica generale:
psichiatria generale.

e) Area pediatrica:
pediatria;
endocrinologia e malattie metaboliche;
auxologia;
neonatologia.

f) Area di neuropsichiatria infantile:
neuropsichiatria infantile.

Art. 726. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Generale e propedeutica (ore 190):

genetica medica	ore	40
anatomia umana	»	40
istologia ed embriologia	»	40
neurofisiologia	»	40
informatica e statistica sanitaria	»	30

Neuropsichiatria infantile (ore 210):

neuropsichiatria infantile	»	210

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Generale e propedeutica (ore 80):

biochimica patologica	ore	40
anatomia ed istologia patologica	»	40

Diagnostica (ore 150):

diagnostica strumentale e neurofisiologica	»	80
psicodiagnostica e psicologia clinica	»	70

Pediatrica (ore 50):

pediatria	»	50

Neuropsichiatria infantile (ore 120):

neuropsichiatria infantile	»	120

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica (ore 100):

neuroradiologia	ore	50
psicodiagnostica e psicologia clinica	»	50

Neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso (ore 50):

neurologia generale	»	50

Psichiatria generale (ore 50):

psichiatria generale	»	50

Pediatrica (ore 80):

endocrinologia e malattie metaboliche	ore	30
auxologia	»	20
neonatologia	»	30

Neuropsichiatria infantile (ore 120):

neuropsichiatria infantile	»	120

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso (ore 90):

neurochirurgia	ore	30
oftalmologia	»	30
audiologia	»	30

Generale e propedeutica (ore 30):

medicina legale	»	30

Neuropsichiatria infantile (ore 280):

neuropsichiatria infantile	»	280

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Neuropsichiatria infantile (ore 400):

neuropsichiatria infantile	ore	400

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 727. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di neuropsichiatria infantile e di pediatria; ambulatori di neuropsichiatria infantile; servizio e laboratorio di neurofisiopatologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 343

89A3644

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 luglio 1989.

Autorizzazione all'Unione mediterranea di sicurtà S.p.a., in Genova, all'estensione dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate all'Unione mediterranea di sicurtà S.p.a., con sede in Genova;

Vista la domanda in data 31 ottobre 1988 dell'Unione mediterranea di sicurtà S.p.a., con sede in Genova, diretta ad ottenere l'estensione dell'autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica italiana, delle assicurazioni e riassicurazioni relative ad alcuni rischi ricompresi in vari rami danni già autorizzati alla impresa stessa;

Vista la lettera in data 19 giugno 1989, n. 901455, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 6 luglio 1989;

Decreta:

L'Unione mediterranea di sicurtà S.p.a., con sede in Genova, è autorizzata ad estendere l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dell'attività assicurativa e riassicurativa a tutti i rischi compresi nei rami: infortuni, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni; responsabilità civile generale e perdite pecuniarie di vario genere, a complemento di quelli precedentemente autorizzati nei predetti rami.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3661

DECRETO 10 agosto 1989.

Integrazione al decreto 14 ottobre 1987 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso «Drago», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale del 14 ottobre 1987, n. 17257, con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, la «Drago s.m.s. mutua di previdenza e di assistenza tra soci, operai, pensionati, artigiani, giusta legge 3818 del 1886» ovvero «Drago s.m.s. di previdenza - credito - assistenza - assicurazioni» ovvero «Drago Mutual Credit Insurance», con sede operativa in Milano, via Bronzino n. 12;

Visto che la società posta in liquidazione coatta amministrativa con il decreto sopra citato operava anche con la denominazione «Drago s.m.s.»;

Vista la lettera in data 20 giugno 1989, n. 942532/1/1, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha confermato l'identità tra la «Drago s.m.s.» e le società indicate nel ripetuto decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere ad una integrazione del nominato decreto ministeriale del 14 ottobre 1987, n. 17257;

Decreta:

Ad integrazione del decreto ministeriale 14 ottobre 1987, n. 17257, nelle premesse citato, il procedimento di liquidazione coatta amministrativa deve intendersi disposto nei confronti della società «Drago s.m.s. mutua di previdenza e assistenza tra soci, operai, pensionati, artigiani, giusta legge 3818 del 1886» ovvero «Drago s.m.s. di previdenza - credito - assistenza - assicurazioni» ovvero «Drago Mutual Credit Insurance» ovvero «Drago s.m.s.», con sede operativa in Milano, via Bronzino n. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3660

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 luglio 1989.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1969 recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 17 settembre 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonché i tempi di interruzione dall'ultimo trattamento, al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale;

Visto in particolare il testo delle lettere *a), b), c)* ed *e)* del comma ottavo dell'art. 1 della legge stessa, che consente di individuare con decreto, tra l'altro, quali additivi siano utilizzabili nella preparazione dei mangimi ed anche quali siano i principi attivi adoperabili a questo scopo, nonché di stabilire le eventuali norme di impiego, di etichettatura e di confezionamento;

Atteso che i due principi attivi denominati rispettivamente Dimetridazolo e Ronidazolo non sono stati sufficientemente esaminati e che, quantunque le evidenze di cancerogenicità negli organismi superiori siano limitate, mancano studi completi sui residui di queste molecole e dei loro metaboliti nelle parti edibili del maiale;

Ritenuto di poter autorizzare l'uso di molecole alternative, in aggiunta a quelle già autorizzate, per l'enterite necrotica dei suini;

Ritenuto di poter depennare i due principi attivi sopracitati dal predetto elenco;

Atteso che è necessario revocare esplicitamente tutti i decreti di registrazione e dichiarare cessati gli effetti di tutte le domande di registrazione di integratori medicati per mangimi per suini contenenti Dimetridazolo oppure Ronidazolo, concedendo tuttavia un congruo periodo di tempo per l'eliminazione delle scorte;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto l'art. 6, sub *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato, in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

Sono depennati, dall'allegato al decreto 4 agosto 1969, citato nelle premesse, i due principi attivi denominati rispettivamente Dimetridazolo e Ronidazolo, limitatamente ai suini.

Art. 2.

Con il presente decreto sono esplicitamente revocati tutti i decreti di registrazione e sono dichiarate decadute tutte le domande di registrazione degli integratori medicati per mangimi per suini a base di Dimetridazolo e Ronidazolo.

È tuttavia consentito un periodo di sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei prodotti, degli imballaggi e delle confezioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1989

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

89A3688

DECRETO 17 luglio 1989.

Autorizzazione al centro controllo medico strumentale e riabilitativo di Castelnovo di Isola Vicentina all'uso sperimentale di un apparecchio diagnostico a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dal centro controllo medico strumentale e riabilitativo C.M.S.R. S.p.a. di Castelnovo di Isola Vicentina (Vicenza), in data 2 febbraio 1987, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di un apparecchio diagnostico a risonanza magnetica nucleare — modello Beta 3000 M da 0.3 Tesla della Fonar S.p.a. — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 4 giugno 1987 e 13 gennaio 1989;

Visti, altresì, i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 9 giugno 1987 e 10 novembre 1988;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato il suddetto centro all'installazione della citata apparecchiatura in data 24 giugno 1989;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale della apparecchiatura stessa in data 23 maggio 1989;

Decreta:

Il centro controllo medico strumentale e riabilitativo di Castelnovo di Isola Vicentina è autorizzato, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, delle apparecchiature di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale del suddetto centro e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Il centro stesso dovrà dotarsi anche di un apparecchio radiologico convenzionale di cui risulta sprovvisto.

Roma, addì 17 luglio 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A3651

DECRETO 17 luglio 1989.

Autorizzazione al centro medico R.M.R.C. S.p.a. di Napoli all'uso sperimentale di un apparecchio diagnostico a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dal centro medico R.M.R.C. S.p.a. di Napoli in data 7 marzo 1986, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di un apparecchio diagnostico a risonanza magnetica nucleare — modello Magniscan 5000 da 0.5 Tesla della C.G.R. S.p.a. — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 1° febbraio 1988 e 8 febbraio 1989;

Visti, altresì, i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in data 7 aprile 1988;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato il suddetto centro medico all'installazione della citata apparecchiatura in data 23 aprile 1988;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale della apparecchiatura stessa in data 23 maggio 1989;

Decreta:

Il centro medico R.M.R.C. S.p.a. di Napoli è autorizzato, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, delle apparecchiature di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale del suddetto centro medico e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Il centro stesso dovrà dotarsi anche di un apparecchio radiologico convenzionale di cui risulta sprovvisto.

Roma, addì 17 luglio 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A3652

DECRETO 17 luglio 1989.

Autorizzazione all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova all'uso sperimentale di un'apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dall'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova in data 24 ottobre 1986, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di un'apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare — modello Esatom MR 5000 da 0,5 Tesla di fabbricazione Esacontrol — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 12 dicembre 1986 e 31 gennaio 1989;

Visti, altresì, i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 23 ottobre 1987 e 30 marzo 1989;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato il suddetto istituto all'installazione della citata apparecchiatura in data 7 novembre 1987;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale della apparecchiatura stessa in data 23 maggio 1989;

Decreta:

L'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova è autorizzato, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, delle apparecchiature di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale del suddetto istituto e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, addì 17 luglio 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A3653

DECRETO 17 luglio 1989.

Autorizzazione alla casa di cura privata «S. Gaudenzio» di Novara all'uso sperimentale di un apparecchio diagnostico a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dalla casa di cura privata «S. Gaudenzio» di Novara, in data 14 ottobre 1987, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di un apparecchio diagnostico a risonanza magnetica nucleare — modello MR MAX da 0.5 Tesla della General Electric — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 15 dicembre 1987 e 17 febbraio 1989;

Visti, altresì, i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 23 gennaio 1988 e 20 ottobre 1988;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura all'installazione della citata apparecchiatura in data 29 gennaio 1988;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale della apparecchiatura stessa in data 23 maggio 1989;

Decreta:

La casa di cura privata «S. Gaudenzio» di Novara è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, delle apparecchiature di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale della suddetta casa di cura e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, addì 17 luglio 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A3648

DECRETO 17 luglio 1989.

Autorizzazione alla casa di cura privata «Policlinico S. Marco» di Osio Sotto all'uso sperimentale di un apparecchio diagnostico a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dalla casa di cura privata «Policlinico S. Marco» S.r.l. di Osio Sotto (Bergamo), in data 16 gennaio 1988, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di un apparecchio diagnostico a risonanza magnetica nucleare — modello MR MAX da 0.5 Tesla della General Electric — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 26 luglio 1988 e 29 marzo 1989;

Visti, altresì, i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 7 novembre 1988 e 26 gennaio 1989;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura all'installazione della citata apparecchiatura in data 17 novembre 1988;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale della apparecchiatura stessa in data 23 maggio 1989;

Decreta:

La casa di cura privata «Policlinico S. Marco» di Osio Sotto è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, delle apparecchiature di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale della suddetta casa di cura e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, addì 17 luglio 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A3649

DECRETO 17 luglio 1989.

Autorizzazione all'unità socio-sanitaria locale di L'Aquila all'uso sperimentale di un'apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dall'unità socio-sanitaria locale di L'Aquila in data 10 marzo 1986, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di un'apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare — modello Esatom MR 5000 da 0.5 Tesla di fabbricazione Esacontrol — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 30 ottobre 1986 e 1° marzo 1989;

Visti, altresì, i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 7 aprile 1988;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta unità socio-sanitaria all'installazione della citata apparecchiatura in data 20 aprile 1988;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale della apparecchiatura stessa in data 21 marzo 1989;

Decreta:

L'unità socio-sanitaria locale di L'Aquila è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, delle apparecchiature di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale della suddetta unità locale socio-sanitaria e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, addì 17 luglio 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A3650

DECRETO 17 luglio 1989.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modificazioni, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1962, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 17 settembre 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali con relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego nonché i tempi di interruzione dall'ultimo trattamento al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale, ed in particolare il suo allegato, così come sostituito con decreto ministeriale del 21 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1985, modificato successivamente dal decreto ministeriale del 5 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1986;

Considerato che può essere esteso a talune categorie di animali l'impiego, a particolari condizioni, di alcuni principi attivi del gruppo «Antiparassitari» incluso nell'elenco allegato al decreto ministeriale del 4 agosto 1969, modificato come sopra detto, quale il Diclazuril;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 28 dicembre 1988;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 6, sub *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

Nell'elenco dei principi attivi, previsto dal decreto ministeriale del 4 agosto 1969, e successive modificazioni, indicato in premessa, al gruppo «Antiparassitari», viene aggiunta la voce «Diclazuril», per le specie e categorie di animali, con corrispondenti condizioni di impiego come stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

TABELLA ALLEGATA

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dosi d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
Diclazuril $C_{17}H_9Cl_3N_4O_2$	Conigli	1 mg/kg di mangime	Per la prevenzione e la terapia della coccidiosi intestinale causata da *Eimeria intestinalis, Eimeria magna, Eimeria perforans* e la coccidiosi epatica causata da *Eimeria stiedae*	21 giorni	7 giorni	10

89A3689

DECRETO 19 luglio 1989.

Modificazioni all'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985 recante norme in materia di additivi per mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto in particolare il testo delle lettere *a), b), c)* ed *e),* dell'art. 1, comma 8, della legge stessa, che consente di individuare con decreto tra l'altro, quali additivi siano utilizzabili nella preparazione dei mangimi ed anche quali siano i princìpi attivi adoperabili a questo scopo, nonché di stabilirne le eventuali norme di impiego, di etichettatura e di confezionamento;

Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* numero 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 15 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15/1989;

Vista la direttiva della commissione n. 88/483/CEE, del 14 luglio 1988, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 237, del 27 agosto 1988, con la quale è stato modificato l'allegato II della direttiva 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, con il disporre, in via transitoria, la proroga dell'ammissione del Nitrovin;

Vista altresì la direttiva della commissione n. 88/616/CEE, del 30 novembre 1988, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 343, del 13 dicembre 1988, con la quale è stato modificato l'allegato II della direttiva 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, con il disporre, in via transitoria, la proroga dell'ammissione della Salinomicina sodica, dell'Avilamicina, del Metilclorpindolo/Metilbenzoquato limitatamente ai conigli, del Lasalocid-sodio, del Trioleato di Poliossietilene (20) Sorbitano, dell'Astaxantina, dell'Acido Metilpropionico, del Nitrovin di nuovo e dei Regolatori di acidità;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 14 novembre 1988;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto del 2 maggio 1985, recante l'elenco degli additivi consentiti nei mangimi, citato nelle premesse, è modificato in conformità all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1989

Il Ministro della sanità

DONAT CATTIN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

BATTAGLIA

ALLEGATO

1) Alla parte I, principi attivi, gruppo *A)* antibiotici, per le voci Salinomicina sodica, e Avilamicina, la data del 30 novembre 1988 è sostituita, nella colonna «impiego consentito fino al», dalla data 30 novembre 1989.

2) Alla parte I, principi attivi, gruppo *D),* coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, per le voci Meti Clorpindolo/Metilbenzoquato (espressi come sostanze pure nel rapporto di 100:8,35) limitatamente ai conigli, e Lasalocid-sodio, la data 30 novembre 1988 è sostituita, nella colonna «impiego consentito fino al», dalla data 30 novembre 1989.

3) Alla parte I, principi attivi, gruppo *E)*, fattori di accrescimento, per la voce Nitrovin, la data 30 giugno 1988 è sostituita, nella colonna «impiego consentito fino al», dalla data 30 giugno 1989.

4) Alla parte IV, emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti, per la voce Trioleato di Poliossietilene (20) Sorbitano, la data 30 novembre 1988 è sostituita, nella colonna «impiego consentito fino al», dalla data 30 novembre 1989.

5) Alla parte V, coloranti e pigmentanti, gruppo *A)* carotenoidi e xantofille, per la voce Astaxantina, la data 30 novembre 1988 è sostituita, nella colonna «impiego consentito fino al», dalla data 30 novembre 1989.

6) Alla parte VI, conservanti, per la voce Acido Metilpropionico, la data 30 novembre 1988 è sostituita, nella colonna «impiego consentito fino al», dalla data 30 novembre 1989.

7) Alla parte VIII, regolatori di acidità, la data 30 novembre 1988, riportata nella nota relativa agli animali familiari diversi dai cani e gatti, è sostituita dalla data 30 novembre 1989.

89A3690

DECRETO 20 luglio 1989.

Modificazioni al decreto ministeriale 13 novembre 1985 recante l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto in particolare il testo della lettera *e)* dell'art. 1, comma 8, della legge stessa, che consente di individuare con decreto, tra l'altro, quali siano i prodotti minerali e chimico-industriali utilizzabili nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonché, quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti;

Visto il decreto 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 13 dicembre 1985, recante l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali, rettificato con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 1986 e modificato dal decreto 15 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252/1986;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Viste le direttive della commissione CEE n. 86/530/CEE, del 28 ottobre 1985, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L/312, del 7 novembre 1986 e n. 88/485/CEE, del 26 luglio 1988, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L/239, del 30 agosto 1988, con le quali è stato modificato l'allegato alla direttiva del consiglio CEE n. 82/471, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali;

Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nelle suindicate direttive comunitarie;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 14 novembre 1988;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato *B* al decreto 13 novembre 1985, citato nelle premesse, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 20 luglio 1989

Il Ministro della sanità

DONAT CATTIN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

BATTAGLIA

ALLEGATO

1) Al punto 1 1 Batteri è aggiunta la seguente voce

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione della sostanza attiva o identità del microorganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
1.1.1. Batteri coltivati su metanolo	1.1.1.1. Prodotto proteico di fermentazione, ottenuto mediante coltivazione di Methylophilus methylotrophus su metanolo	Methylophilus methylotrophus, ceppo NCIB 10.515	Metanolo	— Proteina greggia min. 68 % — Indice di riflessione : > 50	— suini — vitelli — pollame — pesci	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto : — denominazione del prodotto, — proteina greggia, — ceneri gregge, — materia grassa greggia, — umidità. — Modo d'impiego, — dicitura : "Evitare l'inalazione". Dichiarazioni da appore sull'etichetta o sull'imballaggio degli alimenti composti : — tasso di incorporazione del prodotto nell'alimento. »

2) Al punto 2 2 Sali di ammonio è aggiunta la seguente voce

• 1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	*Denominazione del prodotto*	Designazione della sostanza attiva o identità del microorganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	*Specie animale*	*Disposizioni particolari*
	2.2.2. Acetato di ammonio, soluzione acquosa	CH_3COONH_4	—	Acetato di ammonio: min. 55 %	Ruminanti, dall'inizio della ruminazione	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: — dicitura: "Acetato di ammonio", — tenore di azoto e di umidità, — specie animale o categoria di animali. Dichiarazione da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio degli alimenti composti: — dicitura: "Acetato di ammonio", — tasso di incorporazione del prodotto nell'alimento, — apporto in azoto non proteico, espresso in proteina greggia (% della proteina greggia totale), — indicazione, nel modo d'impiego, del tenore totale di azoto non proteico da non superare nella razione giornaliera, secondo la specie animale o la categoria di animali. »

3) Il punto 3 Aminoacidi e loro sali è sostituito dal seguente

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione della sostanza o identità del microrganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
«3. Aminoacidi e loro sali						
3.1. Metionina	3.1.1. DL-metionina, tecnicamente pura	$CH_3S(CH_2)_2$-$CH(NH_2)$-$COOH$	—	DL-metionina: min. 98 %	Tutte le specie animali	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: — la menzione «DL-metionina» per il prodotto 3.1.1, «Sale di calcio diidratato della N-idrossimetil-DL-metionina» per prodotto 3.1.2, «Metionina zinco» per il prodotto 3.1.3; — tenore di DL-metionina e di umidità; — specie animale e categoria di animali per il prodotto 3.1.2 e 3.1.3
	3.1.2. Sale di calcio, diidrato della N-idrossimetil-DL-metionina, tecnicamente puro	$[CH_3S(CH_2)_2$-$CH(NH$-$CH_2OH)$-$COO]_2Ca$-$2H_2O$	—	DL-metionina: min. 67 % Formaldeide: max. 14 % Calcio: min. 9 %	Ruminanti dall'inizio della ruminazione	
	3.1.3. Metionica-zinco, tecnicamente pura	$[CH_3S(CH_2)_2$-$CH(NH_2)$-$COO]_2$-Zn	—	DL-metionina: min. 80 % Zn: max. 18,5 %		

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione della sostanza o identità del microrganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
3.2. Lisina	3.2.1. L-lisina, tecnicamente pura	NH_2-$(CH_2)_4$-$CH(NH_2)$-$COOH$	—	L-lisina: min. 98 %	Tutte le specie animali	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: — la menzione « L-lisina » per il prodotto 3.2.1, « Concentrato liquido di L-lisina », per il prodotto 3.2.2, « Monocloridato di L-lisina » per il prodotto 3.2.3, « Concentrato liquido di monocloridato di L-lisina », per il prodotto 3.2.4, « Solfato di L-lisina e suoi coprodotti di fermentazione » per il prodotto 3.2.5 — tenore di L-lisina e di umidità
	3.2.2. Concentrato liquido di L-lisina (base)	NH_2-$(CH_2)_4$-$CH(NH_2)$-$COOH$	Saccarosio, melassa, prodotti amilacei e loro idrolisati	L-lisina: min. 60 %		
	3.2.3. Monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro	NH_2-$(CH_2)_4$-$CH(NH_2)$-$COOH \cdot HCl$	—	L-lisina: min. 78 %		
	3.2.4. Concentrato liquido di monocloridrato di L-lisina	NH_2-$(CH_2)_4$-$CH(NH_2)$-$COOH \cdot HCl$	Saccarosio, melassa, prodotti amilacei e loro idrolisati	L-lisina: min. 22,4 %		
	3.2.5. Solfato di L-lisina con coprodotti di fermentazione di Corynebacterium glutamnicum	$[NH_2$-$(CH_2)_4$-$CH(NH_2)$-$COOH]_2$ H_2SO_4	Sciroppo di zucchero, melassa, cereali, prodotti amilacei e loro idrolisati	L-lisina: min. 40 %		
3.3. Treonina	3.3.1. L-treonina, tecnicamente pura	$CH_3CH(OH)$-$CH(NH_2)$-$COOH$	—	L-treonina: min. 98 %	Tutte le specie animali	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: — la menzione « L-treonina », — tenore di L-treonina e di umidità

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione della sostanza o identità del microrganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
3.4. Triptofano	3.4.1. L-triptofano, tecnicamente puro	(C_8H_5HN)-CH_2-$CH(NH_2)$-COOH	—	L-triptofano: min. 98 %	Tutte le specie animali	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: — la menzione « L-triptofano », — tenore di L-triptofano e di umidità
	3.4.2. DL-triptofano, tecnicamente puro	(C_8H_5NH)-CH_2-$CH(NH_2)$-COOH	—	DL-triptofano: min. 98 %	Tutte le specie animali	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: — la menzione « DL-triptofano », — tenore di DL-triptofano e di umidità »

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione della sostanza attiva o identità del microrganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
						Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto:
3.5. Acido 2-amino butirrico		$C_4H_3NO_2$	-	Acido 2 amino butirrico: min. 98% ceneri max. 0,5%	Tutte le specie animali	- la menzione "acido 2-amino butirrico" - tenore di acido 1-2 amino butirrico
3.6. Acido aspartico		$C_4H_7NO_4$	-	Acido aspartico: min. 98% ceneri max. 0,5%	Tutte le specie animali	- la menzione "acido aspartico" - tenore di acido l-aspartico e di umidità
3.7. Acido glutammico		$C_5H_9NO_4$	-	Acido glutammico: min. 98% ceneri max. 0,5%	Tutte le specie animali	- la menzione "acido glutammico" - tenore di acido l-glutammico e di umidità
3.8. Alanina		$C_3H_7NO_2$	-	Alanina: min. 98% ceneri max. 0,5%	Tutte le specie animali	- la menzione "alanina" - tenore in l-alanina e di umidità
3.9. Arginina		$C_6H_{14}N_4O_2$	-	Arginina: min. 98% ceneri max. 0,5%	Tutte le specie animali	- la menzione "arginina" - tenore di l-arginina e di umidità
3.10. Betaina		$C_5H_{11}NO_2$	-	Betaina: min. 98% ceneri max. 0,5%	Tutte le specie animali	- la menzione "betaina" - tenore di l-betaina e di umidità
3.11. Cistina		$C_6H_{12}N_2O_4S_2$	-	Cistina: min. 98% ceneri max. 0,5%	Tutte le specie animali	- la menzione "cistina" - tenore di l-cistina e di umidità
3.12. Fenilalanina		$C_9H_{11}NO_2$	-	Fenilalanina: min. 98% ceneri max. 0,5%	Tutte le specie animali	- la menzione "fenilalanina" - tenore di l-fenilalanina e di umidità
3.13. Glicina		$C_2H_5NO_2$	-	Glicina: min. 98% ceneri max. 0,5%	Tutte le specie animali	- la menzione "glicina" - tenore di l-glicina e di umidità

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione della sostanza attiva o identità del microrganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
3.14. Isoleucina		$C_6H_{13}NO_2$	-	Isoleucina: min. 98% ceneri max 0,5%	Tutte le specie animali	- la menzione "isoleucina" - tenore di l-isoleucina e di umidità
3.15. Istidina		$C_6H_9N_3O_2$	-	Istidina: min. 98% ceneri max 0,5%	Tutte le specie animali	- la menzione "istidina" - tenore di l-istidina e di umidità
3.16. Leucina		$C_6H_{13}NO_2$	-	Leucina: min. 98% ceneri max 0,5%	Tutte le specie animali	- la menzione "leucina" - tenore di l-leucina e di umidità
3.17. Metilmetionina		$C_6H_{13}NO_2S$	-	Metilmetionina: min. 98% ceneri max 0,5%	Tutte le specie animali	- la menzione "metilmetionina" - tenore di l-metilmetionina e di umidità
3.18. Prolina		$C_5H_9NO_3$	-	Prolina: min. 98% ceneri max 0,5%	Tutte le specie animali	- la menzione "prolina" - tenore di l-prolina e di umidità
3.19. Serina		$C_3H_7NO_3$	-	Serina: min. 98% ceneri max 0,5%	Tutte le specie animali	- la menzione "serina" - tenore di l-serina e di umidità
3.20. Tirosina		$C_9H_{11}NO_3$	-	Tirosina: min. 98% ceneri max 0,5%	Tutte le specie animali	- la menzione "tirosina" - tenore di l-tirosina e di umidità.
3.21. Valina.		$C_5H_{11}NO_2$	-	Valina: min. 98% ceneri max 0,5%	Tutte le specie animali	- la menzione "valina" - tenore di l-valina e di umidità

89A3659

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 agosto 1989.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna. (Ordinanza n. 1776/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto di delega del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989;

Visto l'estratto del verbale della giunta della regione autonoma della Sardegna n. 13/1 dell'8 marzo 1989, con il quale viene deliberata l'approvazione dello studio per la pianificazione delle risorse idriche in Sardegna;

Vista la nota n. 3990 del 23 marzo 1989 della regione autonoma della Sardegna con la quale viene trasmesso al Dipartimento per il Mezzogiorno lo studio di cui alla delibera dell'8 marzo 1989, integrato da un elenco di progetti di pronto realizzo destinati a constatare la crisi idrica in atto per un importo di 95 miliardi di lire riguardanti quarantacinque opere;

Vista la nota n. 2723/89 del 5 maggio 1989 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con la quale veniva assentito, nell'ambito del primo e del secondo piano di attuazione del programma triennale di sviluppo, il piano di utilizzo trasmesso con la nota 3990 citata;

Vista la nota n. 263 del 15 giugno 1989 della regione autonoma della Sardegna con la quale si richiede, per un più rapido affidamento delle opere e per una più celere realizzazione delle stesse, l'emanazione di apposita ordinanza di procedure da parte del Dipartimento della protezione civile in analogia a quanto già disposto per altre regioni in simili casi di emergenza;

Vista la nota n. 1634 del 21 giugno 1989 della regione autonoma della Sardegna nella quale si segnala che gli atti progettuali delle opere da realizzare sono disponibili o in corso di ultimazione;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64;

Vista la propria ordinanza n. 1348 del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Ravvisata la necessità di limitare a giorni sessanta il tempo per l'affidamento delle opere mediante gara ufficiosa, disponendo più celeri procedure esecutive dei lavori e modalità per una rapida acquisizione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli stessi, mediante criteri analoghi a quelli già previsti e adottati per interventi di emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna è disposta l'attuazione delle opere afferenti il programma approvato dalla giunta regionale l'8 marzo 1989 e trasmesso con nota n. 3990 del 23 marzo 1989, di cui alle premesse, per l'importo globale di lire 95.000 milioni.

Le opere, così come sono individuate nel programma regionale citato, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 2.

Per l'affidamento dei lavori gli enti, che saranno indicati dall'ufficio protezione civile dell'assessorato difesa ambiente con proprio decreto, sono autorizzati ad esperire gara ufficiosa con i criteri di cui all'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, modificato dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, fra non meno di venti imprese o associazioni temporanee d'impresa iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le categorie e gli importi richiesti.

L'ente appaltante si avvarrà della facoltà di escludere dalla gara le offerte di ribasso superiori alla media delle offerte ammesse, incrementata del 7%. Nel calcolo della media non si terrà conto delle offerte in aumento.

La facoltà di cui sopra, nonché l'incremento della media del 7%, debbono essere indicati nel bando e nell'avviso di gara.

L'affidamento delle opere deve avvenire entro il limite massimo di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 3.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciate entro quarantacinque giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante di cui all'art. 2 della presente ordinanza, giusta le disposizioni dell'ordinanza n. 1348/FPC, citata in premessa.

Art. 4.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'ente appaltante di cui all'art. 2 della presente ordinanza una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente appaltante e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 5.

Gli automezzi che trasportano le tubazioni, i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 6.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà, d'intesa con l'assessorato alla difesa ambiente della regione Sardegna alla nomina dei collaudatori.

Le commissioni di collaudo nominate in corso d'opera dovranno inviare all'assessorato ai lavori pubblici regionali copia dei verbali di ogni visita effettuata.

L'assessore alla difesa ambiente della regione Sardegna riferisce con propria relazione trimestrale, od ogni qualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere in rapporto allo stato dell'emergenza oggetto della presente ordinanza.

Art. 7.

L'onere complessivo per la realizzazione delle opere per l'importo di lire 95.000 milioni di cui alla presente ordinanza è stato imputato alla quota spettante alla regione Sardegna per il primo e il secondo programma regionale di sviluppo di cui alle delibere CIPE del 29 dicembre 1986 e del 3 agosto 1988.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno autorizza il versamento del predetto importo secondo la vigente normativa richiamata nella nota n. 2723/89 del 5 maggio 1989.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3665

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 5 agosto 1989:

Bailo Gianluigi, notaio residente nel comune di Serravalle Scrivia, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Novi Ligure, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Varriale Luciano, notaio residente nel comune di Petritoli, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Fermo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Barmann Francesco, notaio residente nel comune di Ripatransone, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di San Benedetto del Tronto, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Pesiri Edgardo, notaio residente nel comune di Altavilla Irpina, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Montoro Superiore, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Severo Vernice Maria Antonietta, notaio residente del comune di Sannicandro di Bari, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari, con l'anzidetta condizione;

Gullà Maurizio, notaio residente nel comune di Ravenna, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione;

De Rossi Giancarlo, notaio residente nel comune di Gavardo, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Salò, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Fatuzzo Raffaele, notaio residente nel comune di Noto, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Grammichele, distretto notarile di Caltagirone, con l'anzidetta condizione;

Musumeci Angioletta, notaio residente nel comune di Piazza Armerina, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Palagonia, distretto notarile di Caltagirone, con l'anzidetta condizione;

Pittella Arturo, notaio residente nel comune di Biancavilla, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione;

Reina Giuseppe, notaio residente nel comune di Paternò, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione;

Bollati Franco, notaio residente nel comune di Borgo San Dalmazzo, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Cuneo, con l'anzidetta condizione;

Congedo Aldo, notaio residente nel comune di Dronero, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Cuneo, con l'anzidetta condizione;

Parola Carlo Alberto, notaio residente nel comune di Busca, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Cuneo, con l'anzidetta condizione;

Marino Pasquale, notaio residente nel comune di Chiavenna, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Tita Mauro, notaio residente nel comune di Borgo San Lorenzo, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Schettino Antonio, notaio residente nel comune di Minturno, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Sannoner Rossella, notaio residente nel comune di Poggio Imperiale, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Orta Nova, distretto notarile di Foggia, con l'anzidetta condizione;

Giuliani Leonardo Pia Maria Andrea, notaio residente nel comune di Foggia, è trasferito nel comune di San Severo, distretto notarile di Foggia, con l'anzidetta condizione;

Lo Iacono Arnaldo, notaio residente nel comune di Atessa, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Vasto, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Amato Luciano, notaio residente nel comune di Trezzo sull'Adda, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Nicolini Sergio, notaio residente nel comune di Carpi, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Sassuolo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Angelone Nicola, notaio residente nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Monticelli Cuggiò Ernesto, notaio residente nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Di Sante Giorgio, notaio residente nel comune di Este, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Monselice, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Zalapi Domenico, notaio residente nel comune di Regalbuto, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Bagheria, distretto notarile di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Riccobene Rodolfo, notaio residente nel comune di Piana degli Albanesi, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Russo Arcangelo, notaio residente nel comune di Nettuno, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Anzio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ermini Stefano, notaio residente nel comune di Roccalbegna, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Floridi Giuliano, notaio residente nel comune di Ferentino, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Comenale Pinto Marina, notaio residente nel comune di Cicagna, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Postiglione, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Incontro Domenico, notaio residente nel comune di Francofonte, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Carlentini, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Colucci Roberto, notaio residente nel comune di Pescasseroli, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Tagliacozzo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Branno Tommaso, notaio residente nel comune di Bevagna, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Andria, distretto notarile di Trani, con l'anzidetta condizione;

Rossi Enzo, notaio residente nel comune di Feltre, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Treviso, con l'anzidetta condizione;

Con decreto ministeriale 9 agosto 1989:

il decreto ministeriale 5 agosto 1989 è stato annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Russo Arcangelo alla sede di Anzio, distretto notarile di Roma;

Garroni Silvio, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Anzio, distretto notarile di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

89A3668

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Marche, Abruzzo e Molise.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

REGIONE MARCHE

Decreto ministeriale n. 1020 del 15 luglio 1989

per le provvidenze conseguenti ai danni
arrecati alle produzioni agricole e strutture aziendali

Pesaro:

siccità dal 14 ottobre 1988 al 9 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Colbordolo, Fano, Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Mondolfo, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montelabbate, Orciano di Pesaro, Pesaro, Petriano, Piagge, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, Sant'Angelo in Lizzola, Tavullia, Urbino;

tromba d'aria del 5 aprile 1989 nel territorio dei comuni di Gradara, Tavullia;

REGIONE ABRUZZO

Decreto ministeriale n. 1235 del 15 luglio 1989

per le provvidenze conseguenti ai danni
arrecati alle produzioni agricole

Chieti:

siccità dal 1° gennaio 1989 al 26 aprile 1989 nel territorio dei comuni di Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Celenza sul Trigno, Cupello, Dogliola, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Monteodorisio, Palmoli, Roccaspinalveti, San Buono, Scerni, Torrebruna, Tufillo;

grandinate del 29 aprile 1989, del 2 giugno 1989 e del 16 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Carpineto Sinello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, San Buono.

REGIONE MOLISE

Decreto ministeriale n. 1095 del 20 luglio 1989

per le provvidenze conseguenti ai danni
arrecati alle produzioni agricole

Campobasso:

grandinate del 29 aprile 1989 nel territorio dei comuni di Campomarino, Portocannone, San Martino in Pensilis.

Le regioni Marche, Abruzzo e Molise, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

89A3656

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Castel del Monte».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Castel del Monte» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971, e successiva modificazione ed integrazione (con decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22 ottobre 1987), propone la modifica ed il riassetto per intero del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Castel del Monte»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Castel del Monte» è riservata ai vini:

Rosso;
Rosato;
Bianco;
Chardonnay;
Pinot bianco;
Sauvignon;
Aglianico (rosso e rosato);
Pinot nero;
Bianco da Pinot nero,

che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Castel del Monte» rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Uva di Troia.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente fino ad un massimo complessivo del 35%; le varietà Bombino nero, Montepulciano, Sangiovese, Aglianico e Pinot nero presenti nei vigneti iscritti nell'albo del disciplinare di produzione.

Il vino «Castel del Monte» rosato deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Bombino nero.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente fino ad un massimo complessivo del 35%, le varietà di Uva di Troia, Montepulciano, Aglianico e Pinot nero presenti nei vigneti iscritti nell'albo del disciplinare di produzione.

Il vino «Castel del Monte» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Pampanuto o Pampanino.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia di Bari presenti nei vigneti iscritti nell'albo del disciplinare di produzione fino ad un massimo complessivo del 25%.

Il vino «Castel del Monte» Chardonnay deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Chardonnay.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri vitigni raccomandati o autorizzati nella provincia di Bari presenti nei vigneti iscritti nell'albo del disciplinare di produzione fino ad un massimo complessivo del 15%.

Il vino «Castel del Monte» Pinot bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Pinot bianco.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri vitigni raccomandati o autorizzati nella provincia di Bari presenti nei vigneti iscritti nell'albo del disciplinare di produzione fino ad un massimo complessivo del 15%.

Il vino «Castel del Monte» Sauvignon deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni composti dal vitigno Sauvignon. Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri vitigni raccomandati o autorizzati nella provincia di Bari presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Il vino «Castel del Monte» Aglianico nelle versioni di rosso e rosato deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Aglianico.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o congiuntamente i vitigni non aromatici raccomandati ed autorizzati in provincia di Bari presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Il vino «Castel del Monte» Pinot nero deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Pinot nero.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca rossa raccomandati od autorizzati in provincia di Bari presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 15%.

Il vino «Castel del Monte» bianco da Pinot nero deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno «Pinot nero».

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di «Pinot bianco», presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende il territorio comunale di Minervino Murge ed in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l'isola amministrativa D'Ameli del comune di Binetto.

Tale zona è così delimitata:

dal punto di incontro dei confini comunali di Minervino Murge, Andria e Canosa di Puglia (q. 234) la linea di delimitazione segue verso nord-est il confine comunale tra Andria e Canosa fino a q. 159. Prosegue verso est lungo la strada che conduce ad Andria (Via Vecchia Canosa-Andria), raggiunge Andria e ne costeggia a sud il centro abitato, seguendo la stessa strada fino a raggiungere q. 162 la strada statale n. 98, Andriese-Coratina che segue in direzione sud-est; attraversa il centro abitato di Corato ed al km 49 (Madonna delle Grazie) segue la strada vicinale (Via Vecchia Corato-Terlizzi) e raggiunge l'abitato di Terlizzi passando per le quote 231, 232, 227, 215, 207, 208, 201, 188, 187 e 182. All'altezza della q. 182 si immette nella circonvallazione che passa a sud dell'abitato di Terlizzi, fino a raggiungere nuovamente la strada statale n. 98, Andriese-Coratina, che segue fino alla grande circonvallazione di Bitonto; percorre la medesima a sud del centro abitato fino alla strada provinciale Bitonto-Palo del Colle, quindi prosegue, verso sud, lungo tale strada, supera Palo del Colle e si immette nella strada statale n. 96 che segue verso sud, fino al suo incrocio con il confine tra i territori di Toritto e Grumo (C.ta del Gendarmi).

Da questo punto segue, verso ovest, il confine del territorio di Toritto e poi i confini meridionali del comune di Toritto, di Bitonto, sino alla Murgia Lama Rosa (q. 485), di Ruvo di Puglia, fino alla località Il Feltro (q. 631) e quello del comune di Andria, sempre in direzione ovest; sino all'incrocio di questi con il confine di Minervino Murge in prossimità della massa Ciminiero di Gioia. Seguendo infine il confine occidentale di Minervino Murge, raggiunge il punto di incontro dei confini comunali tra Minervino, Andria e Canosa di Puglia, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Castel del Monte» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Castel del Monte» rosso e rosatò non deve essere superiore a q.li 140 e, per il bianco, a q.li 150 di uva per ettaro in coltura specializzata.

A tali limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino per i vini «Castel del Monte» rosso, bianco e rosato non deve essere superiore al 70%.

L'eventuale eccedenza di resa uva/vino non ha diritto alla D.O.C.

La regione Puglia annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed agli organi di vigilanza.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata ed anche nei comuni di Barletta, Canosa e Bisceglie.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Castel del Monte» Rosso, Rosato, Aglianico, Pinot Nero, Bianco da Pinot Nero, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5° ed ai vini Castel del Monte bianco, Chardonnay, Pinot bianco, Sauvignon un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 10.00°.

Le uve destinate alla produzione del «Castel del Monte» rosso e Aglianico rosso aventi diritto alla menzione «Riserva» debbono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12°.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Castel del Monte Rosso:

colore: rosso dal rubino al granato;

odore: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12°;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto netto minimo: 20 per mille.

Castel del Monte Rosato:

colore: rosato di tonalità rubino;

odore: delicatamente vinoso, caratteristiche di fruttato;

sapore: asciutto, aromatico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5°;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto netto minimo: 16 per mille.

Castel del Monte Bianco:

colore: paglierino;

odore: gradevole, leggermente vinoso, delicato;

sapore: asciutto, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5°;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto netto minimo: 16 per mille.

Castel del Monte Chardonnay:

colore: paglierino scarico;

odore: fruttato, delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5°;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto netto minimo: 16 per mille.

Castel del Monte Pinot Bianco:

colore: paglierino;

odore: delicato, fine, caratteristico;

sapore: armonico, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5°;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto netto minimo: 16 per mille.

Castel del Monte Sauvignon:

colore: paglierino;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5°;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto netto minimo: 16 per mille.

Castel del Monte Aglianico (Rosso):

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12°;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto netto minimo: 20 per mille.

Castel del Monte Aglianico (Rosato):

colore: delicato, fragrante di buona intensità;

sapore: asciutto, armonico, buona persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5°;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto netto minimo: 16 per mille.

Castel del Monte Pinot Nero:

colore: rubino di media intensità;

odore: fine, gradevole;

sapore: asciutto pieno armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12°;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Castel del Monte Bianco da Pinot Nero:

colore: paglierino scarico;

odore: fresco, delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5°;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

I vini Castel del Monte Rosso e Aglianico possono essere designati in etichette con la menzione «riserva» se derivano da uve aventi le caratteristiche previste nel precedente art. 5 e siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5°, dopò aver superato un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di cui uno in botti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché la indicazione dei nomi di aziende e di vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato, è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti i vini con D.O.C. «Castel del Monte» può figurare l'annata di produzione delle uve purché documentabili; tale indicazione è obbligatoria per i tipi «riserva».

89A3654

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Frascati».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Frascati» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 3 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 1966, n. 119 e successive modificazioni ed integrazioni (del 1° agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 22 novembre 1983, n. 320 e del 18 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1988, n. 75), propone la modifica ed il riassetto per intero del disciplinare di produzione, secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Frascati»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Frascati» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Frascati» deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Malvasia bianca di Candia e Trebbiano Toscano, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve della varietà di vitigni Greco e malvasia del Lazio, fino ad un massimo del 30%; in tale ambito le altre varietà di vitigni a frutto bianco raccomandati o autorizzati per la provincia di Roma, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti, possono concorrere fino al massimo del 10%.

Sono esclusi altri vitigni aromatici.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve del vino «Frascati» comprende il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1933. Nonché i territori per i quali sono state attualmente rilevate le condizioni previste al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monteporzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri.

Tale zona è così delimitata:

sulla via Casilina, appena superato il km 21 al ponte di Pantano, il limite segue in direzione sud-est il fosso Valpignola sino ad incontrare il confine comunale tra Roma e Montecompatri per proseguire lungo questi in direzione sud-est fino ad incontrare, in località Marmorelle, quello dell'isola amministrativa del comune di Colonna.

Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e Colonna prima, Roma e Montecompatri poi ed in prossimità della fontana del Piscarò segue nuovamente per breve tratto verso sud il confine tra Colonna e Roma fino a raggiungere la strada Colonna-Frascati in prossimità del km 6,200. Segue quindi tale strada in direzione sud-ovest fino al km 4,300 circa, dove incrocia il confine comunale di Monteporzio Catone (località Pallotta); segue quindi verso sud per proseguire poi nella stessa direzione lungo quello tra Montecompatri e Grottaferrata, sino a raggiungere il confine di Rocca di Papa in prossimità del C. dei Guardiani; da qui prosegue verso ovest lungo il confine tra Grottaferrata e Rocca di Papa, fino ad incontrare quello del comune di Marino; segue quindi verso ovest e poi verso nord-ovest il confine tra Grottaferrata e Marino ed all'altezza di Colle dell'Asino prosegue verso nord-ovest per il confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il km 2 sulla via Anagnina.

Dal km 2 sulla via Anagnina segue una retta immaginaria verso nord-est che raggiunge il km 12,800 della via Tuscolana (s.s. n. 215), segue quindi la via Tuscolana verso sud-est e a ponte Linari prosegue verso nord per la strada di Tor Vergata fino a raggiungere la via Casilina (s.s. n. 6) in prossimità di Torre Nuova. Seguendo quindi la via Casilina verso est giunge, appena superato il km 21, al ponte di Pantano, da dove è iniziata la delimitazione.

Alla zona di produzione delle uve sopra descritta va ad aggiungersi quella dell'isola amministrativa del comune di Grottaferrata sita a nord-est del km 2 della via dei Laghi (s.s. n. 217) e compresa tra i confini di Rocca di Papa, Marino e Castel Gandolfo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve del vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica siano ricchi di potassio di fosforo, di microelementi, poveri di azoto e di calcio, sciolti permeabili, asciutti, ma non aridi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare l'irrigazione dei vigneti.

La produzione di uva ammessa per il vino «Frascati» non deve essere superiore a q.li 150 per ettaro di coltura specializzata. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non dovrà essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione e/o di utilizzazione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle esigenze locali collegate all'urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali tradizioni esistenti, è consentita altresì la vinificazione in parte del comune di Montecompatri nel comprensorio appresso delimitato:

partendo dal confine tra Montecompatri e Monteporzio Catone alla q. 300, in prossimità del fontanile sito in località Pallotta sulla strada Frascati-Colonna al km 4,300 circa, il limite segue verso sud tale confine per breve tratto (350 metri circa), per prendere poi la strada comunale che in direzione sud-est, dopo aver costeggiato M. Dotto ad ovest ed attraversato viale Antonino risale raggiungendo ad ovest il centro urbano di Montecompatri, lo costeggia nella parte a sud, includendolo così nella delimitazione, fino ad incrociare la strada comunale che in uscita raggiunge verso nord-est la s.s. Maremmana 3ª (s.s. n. 216) al km 5,800 circa, dal centro urbano segue quindi tale strada fino alla s.s. Maremmana 3ª e poi lungo quest'ultima, prima in direzione sud-est e poi nord-est, raggiunge la strada per Fontana Cannetaccia, in prossimità del km 3,500. Prosegue poi per quest'ultima strada in direzione ovest e poi nord-ovest lungo quelle che costeggiano a nord-est le località Olivello e Pedicata, sino a raggiungere Fontana Laura (q. 344). Da Fontana Laura segue questo verso ovest una retta immaginaria, tesa tra la q. 344 e la q. 461 (M. Doddo), fino ad incrociare la strada per C. Brandolini; prosegue poi su tale strada verso nord ed a C. Mazzini piega verso ovest per raggiungere la via Colonna (Frascati-Colonna) in prossimità del km 4,350 e proseguire quindi nella stessa direzione sulla medesima fino a q. 300 da dove è iniziata la delimitazione.

La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio della provincia di Roma.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5 vol. per 100.

Le uve destinate alla produzione del tipo spumante debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00 vol. per 100 e devono essere oggetto di denuncia separata.

Tali uve non potranno essere in alcun caso destinate alla produzione delle altre tipologie della D.O.C. «Frascati».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

Art. 6.

Il vino bianco «Frascati» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato;

sapore: sapido, morbido, fine, vellutato, «secco» o «asciutto» nei tipi aventi contenuto massimo di zuccheri residui dell'1%, «amabile» nei tipi con contenuti in zuccheri residui dall'1% al 3%, «cannellino» (o «dolce») nei tipi con contenuto di zuccheri residui dal 3% al 6%;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 vol. per 100;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche su proposta delle categorie interessate, di modificare con proprio decreto i limiti minimi relativi all'acidità e all'estratto secco netto.

Le qualificazioni «secco» o «asciutto», «amabile», «cannellino» o «dolce» sono consentite per il vino bianco «Frascati» che presenta le rispettive caratteristiche sopra precisate.

Art. 7.

Il vino «Frascati» ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale di 11° vol. per 100 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 11,5 vol. per 100, può portare in etichetta la qualificazione «Superiore».

Il vino «Frascati» ottenuto con tecniche idonee di vinificazione ed imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve può essere designato con il termine «Novello».

All'atto dell'immissione al consumo il «Frascati» novello deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso intenso, fruttato che ricorda l'uva ammostata;

sapore: sapido, morbido, leggermente acidulo, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol. per 100;

acidità totale minima: 5,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Il vino Frascati «Spumante», all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

spuma: vivace;

perlage: fine, persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, etereo e delicato con un leggero profumo caratteristico;

sapore: sapido, vivace ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 vol. per 100;

acidità totale minima: 6,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale, e per l'estratto secco netto.

Art. 8.

Alla D.O.C. «Frascati» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, riserva, e simili.

Per le tipologie «tranquillo» è obbligatorio riportare in etichetta le locuzioni «amabile» o «Cannellino» rispettivamente per i tipi di vino con tali caratteristiche e, sono permesse le locuzioni «secco» o «asciutto» per i tipi di vino aventi le caratteristiche previste e rispondenti alla normativa vigente.

Per la tipologia spumante è obbligatorio indicare in etichetta le qualifiche relative al tenore zuccherino secondo la terminologia e le norme CEE di designazione e presentazione degli spumanti.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino «Frascati» può figurare l'annata di produzione delle uve.

Tale indicazione è tuttavia obbligatoria per le tipologie «Novello» e «Superiore».

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Sono inoltre consentite le indicazioni geografiche che facciano riferimento a località di produzione delimitate.

I contenitori inferiori a 5 litri in cui vengono confezionati i vini «Frascati» per l'immissione al consumo debbono essere esclusivamente di vetro.

Le bottiglie, conformi alle norme vigenti di legge, debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consone ai tradizionali caratteri di qualità. Per la tipologia «Superiore» sono ammesse soltanto le bottiglie di capacità non superiore a litri 1,500 chiuse con tappo di sughero.

89A3655

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente in un appartamento sito in Milano, via S. Calocero, 25, del periziato valore di L. 125.000.000, disposto dalla sig.ra Giuseppa Pagani con testamento pubblicato per atto n. 148109/26627 di repertorio, a rogito dott.ssa Maria Luisa Corradini, sovrintendente dell'archivio notarile di Milano.

89A3673

Preparazioni e confezioni di specialità medicinali che non possono essere più prodotte e immesse in commercio a seguito di modifiche autorizzate dal Ministero della sanità

Nell'elenco sotto riportato sono indicate confezioni e preparazioni di specialità medicinali per le quali il Ministero della sanità ha autorizzato modifiche. I prodotti modificati non possono più essere preparati e immessi in commercio. Le scorte degli stessi non possono essere più vendute, con la decorrenza appresso specificata:

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Gamma Men, Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti	1 flac. da 1.250 U.I./250 mcg di sostanza liofilizzata + 1 fiala solv. da ml 2 uso i.m., codice 023472018	1 flac. da 1.500 U.I./300 mcg di sostanza liofilizzata + 1 fiala solv. da ml 2 uso i.m., con modifica della composizione del principio attivo, codice 023472020	1° ottobre 1989	1-3-1989
Rispoval, uso veterinario, Smith Kline Rit di Genval (Belgio), rappresentata in Italia dalla ditta Smith Kline & French S.p.a.	1 flac. da 5 dosi di vaccino liofilizzato + 1 flac. solv. da ml 25, reg. n. 26722	1 flac. da 5 dosi di vaccino liofilizzato + 1 flac. solv. da ml 25, con modifica di composizione e di eccipienti (variazione quantitativa di neomicina solfato e aggiunta di gentamicina solfato), numero di registrazione immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	8-3-1989
Cefosyntex, Francia Farmaceutici industria farmacobiologica S.r.l.	i.m. 1 flac. da 500 mg + solv., codice 025551019	i.m. 1 flac. da 500 mg + solv., codice 025551045	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	8-3-1989
	i.m. 1 flac. da 1 g + solv., codice 025551021	i.m. 1 flac. da 1 g + solv., codice 025551058	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
	i.v. 1 flac. da 2 g + solv., codice 025551033	i.v. 1 flac. da 2 g + solv., codice 025551060, con denominazione modificata in «Novobiocyl»	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
Lampofer, Von Boch Arzneimittel S.r.l. (ora Mediolanum farmaceutici S.r.l.	10 flac. per os. da mg 40, codice 025785027	10 flac. per os. da mg 40, codice 025785054, con denominazione modificata in «Ferrostar»	Non indicata (essendo stata modificata la denominazione del prodotto)	8-3-1989
	20 capsule da mg 40, codice 025785041	20 capsule da mg 40, codice 025785066, con denominazione modificata in «Ferrostar» e riduzione del quantitativo di ferritina estrattiva (da mg 310 a mg 250) e modifica di eccipienti (variazione quantitativa di lattosio anidro, polietilenglicole 6000, magnesio stearato, silice precipitata, titanio biossido, gelatina; aggiunta di ossido di ferro rosso ed eliminazione di amido di mais)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Pancreatina Irbi, I.R.B.I. S.p.a.	50 capsule, codice 026610016	50 capsule, con denominazione modificata in «Krebsilasi Irbi», codice 026610028	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	8-3-1989
Pancrotanon, Laboratorio G. Manzoni & C. S.r.l.	30 confetti, codice 005225014	30 confetti, con collocazione in classe *c)* (farmaco di automedicazione) e conseguente esclusione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, codice 005225026	Immediata	8-3-1989

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Floginax, Lifepfarma S.r.l. . . .	10 supposte da mg 250, codice 023437039	10 supposte da mg 250, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	8-3-1989
	10 supposte da mg 250, codice 023437041	10 supposte da mg 250, codice immutato; entrambe con variazione della composizione degli eccipienti (eliminazione di lidocaina e variazione quantitativa di gliceridi semisintetici)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Sanabex, Istituto farmacologico Trinum S.a.s. (ora Farma 3 di Grossi Renato & C. S.a.s.	flac. g 220 di sciroppo, non codificata	flac. g 220 di sciroppo, con modifica della composizione (eliminazione di sodio bromuro) e degli eccipienti (eliminazione di tintura aconito) e collocazione in classe *c)* (farmaco di automedicazione), codice 003678012	La precedente confezione non era vendibile, perché priva di codice	8-3-1989
Lodine, Wyeth S.p.a.	20 confetti mg 200, codice 025656036	20 confetti mg 200 con variazione di eccipienti (sostituzione di tutti gli eccipienti usati per la confettatura con opadry red e opadry clear), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	8-3-1989
Miconazolo Von Boch Arzneimittel, Von Boch Arzneimittel S.r.l.	1 tubo da g 30 di crema dermatologica al 2%, codice 025999018	1 tubo da g 30 di crema dermatologica al 2%, codice 025999071	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	8-3-1989
	1 flac. da g 30 di polvere dermatologica al 2%, codice 025999020	1 flac. da g 30 di polvere dermatologica al 2%, codice 025999083	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
	1 tubo da g 78 di crema dermatologica al 2%, codice 025999032	1 tubo da g 78 di crema dermatologica al 2%, codice 025999095	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
	1 astuccio da 15 ovuli da 100 mg, codice 025999044	1 astuccio da 15 ovuli da 100 mg, codice 025999107	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
	1 flac. da 20 compresse da 250 mg, codice 025999057	1 flac. da 20 compresse da 250 mg, codice 025999119	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
	1 flac. da 10 compresse da 500 mg, codice 025999069	1 flac. da 10 compresse da 500 mg, codice 025999121, con denominazione modificata in «Lampomicol»	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
C-Monovit, Esseti S.a.s. - Laboratorio chimico farmaco biologico di Ievoli A. e Co.	10 flaconcini di soluzione uso endovenoso da ml 10, codice 008702019	10 flaconcini di soluzione uso orale da ml 10, con modifica di eccipienti (sostituzione di acqua per preparazioni iniettabili con saccarosio, aroma di frutta, etanolo, parametile, sodio metabisolfito ed acqua depurata), codice 008702021	Immediata	8-3-1989
Aricodil, Malesci S.p.a.	20 confetti, codice 011680030	20 confetti, codice 011680055	Immediata	8-3-1989
	flac. ml 25 uso orale, codice 011680042	flac. ml 25 uso orale, codice 011680067, entrambe con variazione di composizione (eliminazione di etamfillina camsilato e variazione quantitativa di destromorfano bromidrato) e di eccipienti e collocazione in classe *c)* (farmaco di automedicazione	Immediata	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Genurin semplice, Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a.	30 confetti mg 100, codice 015521014	30 confetti mg 100, codice 015521077	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	8-3-1989
	50 confetti mg 100, codice 015521026	50 confetti mg 100, codice 015521089	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
	«forte» 30 confetti 200 mg, codice 015521038	30 confetti 200 mg, codice 015521091	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
	6 supposte mg 200, codice 015521040	6 supposte mg 200, codice 015521103	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
	i.m. 3 flac. polvere mg 100 + 3 fiale solv. ml 5, codice 015521053	i.m. 3 flac. polvere mg 100 + 3 fiale solv. ml 5, codice 015521115	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
	e.v. 3 flac. polvere mg 100 + 3 fiale solv. ml 10, codice 015521065	e.v. 3 flac. polvere mg 100 + 3 fiale solv. ml 10, codice 015521127, con denominazione modificata in «Genurin» ed eliminazione della dizione «forte» dalla preparazione «confetti 200 mg»	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
Viamal, Byk Gulden Italia S.p.a.	10 supposte da 3 g per adulti, codice 001088057	10 supposte da 3 g per adulti, con variazione della composizione (riduzione della quantità di caffeina a mg 25) e degli eccipienti (aumento della quantità di trigliceridi semisintetici a g 2,600), e collocazione in classe *c)* farmaco di automedicazione), codice 001088172	Immediata	8-3-1989
Estracyt, F. Hoffman - La Roche e C.ie S.a. di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Prodotti Roche S.p.a. (ora AB Leo di Helsingborg (Svezia), rappresentata in Italia dalla ditta Pharmacia S.p.a.)	40 capsule, codice 024397010	40 capsule, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	8-3-1989
	100 capsule, codice 024397022	100 capsule, codice immutato, entrambe con modifica della composizione degli eccipienti (variazione del contenuto di gelatina nelle capsule contenitrici; eliminazione di E 172)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Coristin, S. Carlo farmaceutici S.p.a.	50 compresse retard in flacone di vetro, codice 024191025	50 compresse retard in blister opaco, con variazione di eccipienti (eliminazione di tartrazina lacca alluminica), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	8-3-1989
Medet, Mediolanum farmaceutici S.r.l. (ora Farmades S.p.a)	30 compresse × mg 0,5 codice 026368011	30 compresse × mg 0,5 codice 026368050	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	8-3-1989
	20 compresse × mg 1, codice 026368023	20 compresse × mg 1, codice 026368062	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	30 capsule × mg 0,25, codice 026368035	30 capsule × mg 0,25, codice 026368074	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	flacone × ml 30 di gocce allo 0,05%, codice 026368047	flacone × ml 30 di gocce allo 0,05%, codice 026368086, tutte con variazione di eccipienti e denominazione modificata in «Pasaden»	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Clarvisan, Allergan S.p.a.	1 flacone liof. + 1 flacone di solvente da 7 ml, codice 023912013	1 flacone liof. + 1 flacone di solvente da 7 ml, con modifica della composizione degli eccipienti, codice 023912025	1° ottobre 1989	8-3-1989
Ticalma Kelemata, Kelemata S.p.a.	10 bustine filtro orali, codice 008290013	10 bustine filtro orali, codice 008290064	1° luglio 1989	8-3-1989
	20 bustine filtro orali, codice 008290037	20 bustine filtro orali, codice 008290088	1° luglio 1989	
	1 astuccio di tisana erbe da g 20, codice 008290025	1 astuccio di tisana erbe da g 20, codice 008290076	1° luglio 1989	
	30 confetti, codice 008290049	30 confetti, codice 008290090, tutte con modifica della composizione dei principi attivi e degli eccipienti e collocazione in classe *c)* (farmaco di automedicazione)	1° luglio 1989	
Vistagan, Allergan S.p.a.. . . .	collirio allo 0,5% flacone ml 5, codice 025737014	collirio allo 0,5% flacone ml 5, con modifica di eccipienti (eliminazione di sodio metabisolfito, variazione quantitativa di sodio fosfato bibasico eptaidrato, potassio fosfato monobasico sodio cloruro ed altri, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	8-3-1989
Divical, Lifepharma S.r.l. . . .	10 bustine di granulare tipo forte da g 6, codice 007701081	10 bustine di granulare tipo forte da g 6, con modifica degli eccipienti (eliminazione di liofilizzato di pompelmo e variazione quantitativa di lattosio, saccarosio, acido citrico anidro, sodio bicarbonato, aroma di pompelmo e saccarina sodica codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	8-3-1989
Issium, Lifepharma S.r.l.. . . .	30 capsule da 5 mg, codice 024418016	30 capsule da 5 mg, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	14-3-1989
	50 capsule da 5 mg, codice 024418028	50 capsule da 5 mg, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	50 capsule da 10 mg, codice 024418030	50 capsule da 10 mg, codice immutato, tutte con modifica di eccipienti (eliminazione di amido e magnesio stearato, aggiunta di talco e variazione quantitativa di lattosio e gelatina)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Carmian, Lifepharma S.r.l. . .	30 compresse, codice 024754018	30 compresse, con modifica di eccipienti (eliminazione di cellulosa, talco, mannite idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, glicerina, saccarina, lacca di alluminio, aggiunta di sodio laurilsolfato), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	14-3-1989
Broncopulmin, Farmaceutici Ecobi S.a.s.	30 pastiglie, codice 001898016	30 pastiglie, con collocazione nella classe *c)* (farmaci di automedicazione), codice 001898055	Immediata	14-3-1989

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Etapiam, Vecchi & C. Piam di Giacomo Assereto - Edoardo Maragliano & C., S.a.p.a.	50 compresse gastroresistenti da 400 mg, codice 021257023	50 compresse verniciate da 400 mg, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	14-4-1989
	50 compresse gastroresistenti da 500 mg, codice 021257047	50 compresse verniciate da 500 mg, codice immutato, entrambe con modifica della composizione degli eccipienti (eliminazione di gomma arabica e cellulosa acetoftalato; variazione quantitativa di lattosio, cellulosa, talco, magnesio stearato e, limitatamente alle compresse da 400 mg, amido; aggiunta di titanio biossido, idrossipropilcellulosa polietilenglicole 4000 e 6000)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Etanicozid B6, Vecchi & C. Piam di Giacomo Assereto - Edoardo Maragliano & C. S.a.p.a.	50 compresse gastroresistenti da 250 mg, codice 022176022	50 compresse verniciate da 250 mg, con modifica della composizione degli eccipienti (eliminazione di gomma arabica e di ecetoftalato; variazione quantitativa degli altri eccipienti; aggiunta di titanio biossido, di idrossipropilcellulosa, di polietilenglicole 4000 e di politielenglicole 6000), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta:	14-4-1989
Lattulosio Irbi, I.R.B.I. S.p.a.	30 bustine × g 6, codice 025894041	30 bustine × g 6, codice 025894078	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	19-4-1989
	20 bustine × g 9, codice 025894066	20 bustine × g 9, codice 025894080, con denominazione modificata in «Laxulac»	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
Frisium, Hoechst Italia Sud S.p.a.	30 capsule × mg 10, codice 023451014	30 capsule × mg 10, con modifica di eccipienti (variazione quantitativa di lattosio e magnesio stearato), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	19-4-1989
Abiostil, Laboratorio Chimico Deca dr. Capuani e C. S.a.s.	1 tubetto da 10 g di oleogel, codice 010772022	1 tubetto da 10 g di pomata, con modifica di eccipienti (eliminazione di squalano, aggiunta di silice precipitata, olio di paraffina e vaselina bianca), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	19-4-1989
Proteoferrina, Bayropharm Italiana S.r.l.	12 capsule per adulti da 22,5 mg, codice 023438029	12 capsule per adulti da 22,5 mg, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	19-4-1989
	12 capsule per uso pediatrico da 11 mg, codice 023438031	12 capsule per uso pediatrico da 11 mg, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	24 capsule «40» da 40 mg, codice 023438043	24 capsule «40» da 40 mg, codice immutato, per la preparazione «capsule per adulti da 22,5 mg»: riduzione del quantitativo di ferritina da 160,7 mg a 140,7 mg e modifica di eccipienti; per la preparazione «capsule per uso pediatrico da 11 mg»: riduzione del quantitativo di ferritina da 78,58 mg a 68,8 mg e modifica di eccipienti; per la preparazione «capsule "40" da 40 mg»: modifica eccipienti	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Irrodan, Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica S.p.a	flacone ml 30 di gocce uso orale, codice 024641058	flacone ml 30 di gocce uso orale, con modifica di eccipienti (eliminazione di saccarina acida ed essenza di amarena; aggiunta di saccarina sodica, benzalconio cloruro e aroma sambuca caffè; variazione quantitativa di ammonio glicirrizinato), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	19-4-1989
Pilocarpina, Allergan S.p.a. . .	1 tubo pomata oftalmica lux all'1% da g 10, codice 000248017	1 tubo pomata oftalmica lux all'1% da g 5, codice 000248070	1° ottobre 1989	19-4-1989
	1 tubo pomata oftalmica lux al 2% da g 10, codice 000248029	1 tubo pomata oftalmica lux al 2% da g 5, codice 000248082	1° ottobre 1989	
Acyvir, Pietro Isnardi & C. S.p.a.	1 tubo crema da g 15 al 5%, codice 026121018	1 tubo crema da g 10 al 5%, codice 026121032	1° ottobre 1989	19-4-1989
Deursil, Midy S.p.a.	«R.R.» 10 capsule 450 mg, codice 023605126	«R.R.» 10 capsule 450 mg, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	19-4-1989
	«R.R.» 20 capsule 450 mg, codice 023605138	«R.R.» 20 capsule 450 mg, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	«R.R. Mite» 10 capsule 225 mg, codice 023605140	«R.R. Mite» 10 capsule 225 mg, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	«R.R. Mite» 20 capsule 225 mg, codice 023605153	«R.R. Mite» 20 capsule 225 mg, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	«R.R. Mite» 30 capsule 225 mg, codice 023605165	«R.R. Mite» 30 capsule 225 mg, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	«R.R. Mite» 40 capsule 225 mg, codice 023605177	«R.R. Mite» 40 capsule 225 mg, codice immutato, tutte con modifica di eccipienti come di seguito indicato: capsule da 450 mg: variazione di cellulosa, carbossimetilcellulosa sodica e sorbitolo e aggiunta di polivinilpirrolidone; capsule da 225 mg: variazione di cellulosa, carbossimetilcellulosa e aggiunta di polivinilpirrolidone	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Ampilux, Allergan S.p.a.. . . .	tubo g 5 di pomata oftalmica, codice 021057017	tubo g 5 di pomata oftalmica, con modifica della composizione degli eccipienti (variazione quantitativa di vaselina e paraffina e aggiunta di clorobutanolo), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	19-4-1989
Cibalgina, Ciba Geigy S.p.a. .	4 confetti, codice 005488034	4 confetti, codice 005488061	Immediata	19-4-1989
	10 confetti, codice 005488046	10 confetti, codice 005488073	Immediata	
	20 confetti, codice 005488059	20 confetti, codice 005488085, tutte con modifica della composizione e degli eccipienti e collocazione in classe *c)* (farmaco di automedicazione)	Immediata	
Linimento Kelemata, Kelemata S.p.a.	1 flacone da g 50, codice 005363015	1 flacone da g 50 con modifica della composizione dei principi attivi e collocazione in classe *c)* (farmaco di automedicazione), codice 005363027	Immediata	19-4-1989

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Bendalina, A.C.R.A.F. S.p.a.	30 flaconcini monodose collirio allo 0,5%, codice 024855037	30 flaconcini monodose collirio allo 0,5%, con modifica della composizione degli eccipienti (eliminazione di borace, variazione acido fonico, potassio cloruro e aggiunta di L-lisina), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	19-4-1989
Victan, Midy S.p.a.	30 compresse da 2 mg, codice 026341014	30 compresse da 2 mg, con modifica degli eccipienti limitatamente al rivestimento (eliminazione di tutti gli eccipienti precedentemente usati per il rivestimento e aggiunta di metilidrossipropilcellulosa, polietilenglicole 6000, copolimero neutro di esteri metacrilici ed acrilici), codice immutato)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	19-4-1989
Artrocur, I.R.B.I. S.p.a.	tubo × g 50 di gel, codice 022793032	tubo × g 50 di gel, con modifica degli eccipienti (eliminazione di glicole propilenico, variazione quantitativa di carbossivinilpolimero, metile p-idrossibenzoato di sodio ed acqua depurata, nonché aggiunta di alcool isopropilico, trietanolammina, essenza di eucalipto e mentolo, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	19-4-1989
Ermox, Herdel S.r.l.	1 flaconcino × mg 500 + fiala solv. ml 3 uso intramuscolare, codice 025827015	1 flaconcino × mg 500 + fiala solv. ml 3 uso intramuscolare, codice 025827078	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	19-4-1989
	1 flaconcino × mg 1000 + fiala solv. ml 3 uso intramuscolare, codice 025827027	1 flaconcino × mg 1000 + fiala solv. ml 3 uso intramuscolare, codice 025827080	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
	1 flaconcino × mg 2000 + fiala solv. ml 3 uso intramuscolare, codice 025827039	1 flaconcino × mg 2000 + fiala solv. ml 3 uso intramuscolare, codice 025827092	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
	1 flaconcino × mg 500 + fiala solv. ml 10 uso endovenoso, codice 025827041	1 flaconcino × mg 500 + fiala solv. ml 10 uso endovenoso, codice 025827104	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
	1 flaconcino × mg 1000 + fiala solv. ml 20 uso endovenoso, codice 025827054	1 flaconcino × mg 1000 + fiala solv. ml 20 uso endovenoso, codice 025827116	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
	1 flaconcino × mg 2000 + fiala solv. ml 20 uso endovenoso, codice 025827066	1 flaconcino × mg 2000 + fiala solv. ml 20 uso endovenoso, codice 025827128, con denominazione modificata in «Polimoxal»	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
Xylocaina epinefrina 2% odontoiatrica, Pierrel S.p.a.	100 tubo fiale × ml 1,8, codice 022671010	100 tubo fiale autoaspiranti × ml 1,8, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	19-4-1989
Carbocaina, Pierrel S.p.a.	100 tubo fiale × ml 1,8 i.m. di carbocaina 3%, codice 016691154	100 tubo fiale autoaspiranti × ml 1,8 i.m. di carbocaina 3%, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	19-4-1989
	100 tubo fiale × ml 1,8 i.m. di carbocaina 2% con adrenalina forte, codice 016691305	100 tubo fiale autoaspiranti × ml 1,8 i.m. di carbocaina 2% con adrenalina forte, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Staff, Sigma Tau S.p.a. (ora A.C.R.A.F. S.p.a.)	30 capsule da mg 25, codice 023340019	30 capsule da mg 25, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di autorizzazione)	19-4-1989
	20 capsule da mg 50, codice 023340021	20 capsule da mg 50, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	flacone da 30 ml di gocce al 5%, codice 023340033	flacone da 30 ml di gocce al 5%, codice immutato, con modifica di eccipienti (variazione quantitativa di amido, lattosio e magnesio stearato) per le «capsule da mg 50»	Non indicata (trattandosi di trasferimento di autorizzazione)	
Colfarit, Bayropharm italiana S.r.l.	30 compresse mg 324, codice 024840011	30 compresse mg 324, codice 024840035	1° maggio 1989	19-4-1989
	50 compresse mg 324, codice 024840023	50 compresse mg 324, codice 024840047 entrambe con modifica della composizione del principio attivo e degli eccipienti	1° maggio 1989	
Stomet, Bioresearch S.p.a. . . .	50 capsule da 200 mg, codice 024853020	50 compresse solubili da 200 mg, con modifica di tutti gli eccipienti, codice 024853069	1° gennaio 1990	22-4-1989
Pirbutolo, IBI Sud, S.p.a. . .	1 flacone da 200 ml di sciroppo, codice 026828032	1 flacone da 200 ml di sciroppo, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	26-4-1989
	1 bomboletta aerosol da g 16,4, codice 026828044	1 bomboletta aerosol da g 16,4, codice immutato, con sostituzione del cucchiaino con un misurino dosatore per il flacone sciroppo e variazione dell'adattatore per aerosol per la bomboletta aerosol	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Emor Tre, I.F.C.I. Industria farmaceutica cosmetica italiana S.p.a.	1 tubetto da 35 g con cannula, codice 023278017	1 tubetto da 35 g con cannula, con collocazione in classe *c)* (farmaco di automedicazione) e modifica di composizione, codice 023278029	Immediata	26-4-1989
Alupent, Boehringer Ingelheim S.p.a.	10 fiale iniettabili da mg 0,5/ml 1, codice 020055024	10 fiale iniettabili da mg 0,5/ml 1, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	26-4-1989
	1 flacone di soluzione per aerosol da 20 ml con contagocce, codice 020055036	1 flacone di soluzione per aerosol da 20 ml con contagocce, codice immutato, con variazione di eccipienti mediante eliminazione del sodio metabisolfito e sodio edetato per le fiale iniettabili ed eliminazione del sodio metabisolfito e aggiunta di cloruro di benzalconio e cloruro di sodio per la soluzione per aerosol	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Perenum, Laboratori Delalande S.p.a.	24 capsule da 100 mg, codice 024826012	24 capsule da 100 mg, codice 024826036	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	11-5-1989
	24 capsule da 200 mg, codice 024826024	24 capsule da 200 mg, codice 024826048, con denominazione modificata in «Umoril»	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
Contac, Sigma Tau S.p.a. (ora Smith Kline & French S.p.a.)	10 capsule tipo semplice, codice 024216018	10 capsule tipo semplice, con variazione della composizione dei principi attivi e degli eccipienti e collocazione in classe *c)* (farmaco di automedicazione), codice 024216032	Immediata	13-5-1989

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Contac «C», Sigma Tau S.p.a. (ora Smith Kline & French S.p.a.)	10 capsule, codice 024216020	10 capsule con variazione della composizione dei principi attivi e degli eccipienti e denominazione modificata in «Contus», codice 026980019	Immediata	13-5-1989
Tussanyl, Ecobi S.a.s. (ora Laboratorio Farmaceutico dr. Giovanardi)	flacone da ml 175 di sciroppo, codice 010842019	flacone da ml 175 di sciroppo, con modifica della composizione dei principi attivi e degli eccipienti e collocazione in classe *c)* (farmaco di automedicazione), codice 010842021	Immediata	13-5-1989
Stenobronchial, Biocorfa Laboratorio Farmacologico Nazionale S.r.l. (ora Laboratorio Farmaceutico dr. Giovanardi)	flacone 200 g di sciroppo, non codificata	flacone 200 g di sciroppo, con modifica della composizione dei principi attivi e degli eccipienti e collocazione in classe *c)* (farmaco di automedicazione), codice 001235011	La precedente confezione non era vendibile perché priva di codice	13-5-1989
Siesta, Ravizza S.p.a. per l'Industria chimica e farmaceutica	30 confetti, codice 021256021	30 confetti, con modifica degli eccipienti, codice 021256033	1° luglio 1989	13-5-1989
Streptosil, Istituto De Angeli S.p.a.	flacone g 10 di polvere, codice 023589017	flacone g 10 di polvere, codice 023589031	Le confezioni con etichette e foglio illustrativo precedentemente autorizzati devono essere ritirate immediatamente dal commercio	13-5-1989
	tubetto g 20 di pomata, codice 023589029	tubetto g 20 di pomata, codice 023589043, entrambe con collocazione in classe *c)* (farmaco di automedicazione)	Le confezioni con etichette e foglio illustrativo precedentemente autorizzati devono essere ritirate immediatamente dal commercio	
Methotrexate, Cyanamid Italia S.p.a.	25 compresse da 2,5 mg, codice 019888015	25 compresse da 2,5 mg, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	13-5-1989
	100 compresse da 2,5 mg, codice 019888027	100 compresse da 2,5 mg, codice immutato, entrambe con modifica di eccipienti (eliminazione di E 102, di calcio fosfato dibasico e di gomma arabica; variazione quantitativa dell'amido e del magnesio stearato; aggiunta di lattosio monoidrato)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Osangin, Marco Antonetto S.p.a.	1 tubetto da 20 compresse da g 0,9, codice 018934012	1 blister da 20 compresse da g 0,9 con modifica di eccipienti, codice 018934024	1° luglio 1989	13-5-1989
Diidergot, Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a.	6 fiale × ml 1 da mg 1, codice 003946023	6 fiale × ml 1 da mg 1, con modifica di eccipienti, codice 003946050	1° gennaio 1990	13-5-1989
Rubrocalcium 2000, Farmaceutici Caber S.p.a.	10 contenitori sciroppo 20 ml, codice 006733012	10 contenitori sciroppo 10 ml, con modifica di composizione e di eccipienti, codice 006733024	1° gennaio 1990	13-5-1989
Trinitrina Nativelle, Laboratoire Nativelle S.A. di Parigi (Francia) rappresentata in Italia dalla società Istituto farmochimico Nativelle S.p.a.	1 flacone di soluzione spray sublinguale 18 ml e 300 dosi, codice 026210017	1 flacone di soluzione spray sublinguale 18 ml e 300 dosi, con denominazione modificata in «Natispray», codice 026210029	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	13-5-1989

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Delecit, LPB Istituto farmaceutico S.p.a.	3 fiale iniettabili uso i.m. da ml 4/mg 1000, codice 025935014	3 fiale iniettabili uso i.m. da ml 4/mg 1000, con modifica di eccipienti (eliminazione di sodio cloruro), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	13-5 1989
Gliatilin, Italfarmaco S.p.a. . .	3 fiale iniettabili i.m. da 1000 mg, codice 025937018	3 fiale iniettabili i.m. da 1000 mg, con modifica di eccipienti (eliminazione del cloruro di sodio), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	13-5-1989
Aspro, Nicholes Kiwi (Pacific) PTY Ltd di Ginevra (Svizzera), rappresentata in Italia dalla soc. Laboratori Bouty S.p.a. [ora Nicholas Kiwi (Europe), Corporation di Ginevra (Svizzera) rappresentata in Italia dalla soc. Laboratori Bouty S.p.a.]	16 capsule da 500 mg, codice 001363163	16 capsule da 500 mg, codice 001363175	1° ottobre 1989	23-5-1989
Zilden, Schiapparelli Searle S.r.l.	50 compresse da 60 mg, codice 025281015	50 compresse da 60 mg, con modifica di eccipienti, codice 025281039	1° gennaio 1990	23-5-1989
Asmacortone, Nuovo consorzio sanitario nazionale	5 fiale + 5 fiale 8 mg i.m. o e.v., codice 021942026	5 fiale + 5 fiale 8 mg i.m. o e.v., codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	23-5-1989
	1 fiala + 1 fiala 8 mg i.m. o e.v., codice 021942038	1 fiala + 1 fiala 8 mg i.m. o e.v., codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	1 fiala + 1 fiala 20 mg i.m. o e.v., codice 021942040	1 fiala + 1 fiala 20 mg i.m. o e.v., codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	5 fiale + 5 fiale 20 mg i.m. o e.v., codice 021942053	5 fiale + 5 fiale 20 mg i.m. o e.v., codice immutato, con modifica di eccipienti (eliminazione di mannitolo, sodio mertiolato e trasferimento dei fosfati nel liofilizzato dalla fiala solvente)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Formiloxine, A. Menarini S.a.s., ora A. Menarini industrie chimiche riunite S.r.l. (ora Chiesi farmaceutici S.p.a.)	10 dosi iniettabili in 10 fiale A + 10 fiale B, codice 023133010	10 dosi iniettabili in 10 fiale A + 10 fiale B, codice 023133059	Non indicata (essendo stata modificata la denominazione del prodotto)	23-5-1989
	40 compresse 0,1 mg, codice 023133022	40 compresse 0,1 mg, codice 023133061	Non indicata (essendo stata modificata la denominazione del prodotto)	
	40 compresse 0,04 mg, codice 023133034	40 compresse 0,04 mg, codice 023133073	Non indicata (essendo stata modificata la denominazione del prodotto)	
	50 compresse 0,04 mg, codice 023133046	50 compresse 0,04 mg, codice 023133085, con denominazione modificata in «Gitoxin»	Non indicata (essendo stata modificata la denominazione del prodotto)	
Fluibron, Chiesi farmaceutici S.p.a.	flacone da 40 ml di soluzione per inalazioni allo 0,75%, codice 024596049	flacone da 40 ml di soluzione per inalazioni allo 0,75%, con modifica di eccipienti (aggiunta di cloruro di sodio), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	23-5-1989
Midium, Glaxo S.p.a.	30 capsule, codice 021773015	30 capsule, con modifica di eccipienti (eliminazione di E 124 e E 102; aggiunta di butilidrossitoluene e E 127; variazione quantitativa di olio di arachide, oli vegetali idrogenati, cera bianca, olio di soia idrogenato, butilidrossianisolo, gelatina, glicerolo, titanio biossido), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	23-5-1989

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Cardiocap, Miba prodotti chimici e farmaceutici S.p.a.	30 capsule da 75 mg, codice 021927037	30 capsule da 75 mg, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	30-5-1989
	30 capsule da 150 mg, codice 021927049	30 capsule da 150 mg, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	«retard» 50 capsule da 150 mg, codice 021927064	«retard» 50 capsule da 150 mg, codice immutato, con variazione della composizione degli eccipienti: per le capsule da 75 mg e da 150 mg: variazione di E 124, eliminazione di E 102 ed aggiunta di E 110; per le capsule retard da 150 mg; eliminazione di E 124 e di E 102, aggiunta di E 127 e di E 104	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Broncofix, S.I.T. Specialità Igienico Terapeutiche S.p.a.	flacone g 200 di sciroppo, codice 019965019	flacone g 200 di sciroppo, con collocazione in classe *c)* (farmaco di automedicazione, codice 019965021	Le confezioni recanti il codice precedentemente autorizzato, possono essere mantenute in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta, ove abbiano già etichetta e foglio illustrativo conformi a quelli autorizzati con D.M. 30 maggio 1989	30-5-1989
Dispon, Poli industria chimica S.p.a.	10 dosi 5 g di crema, codice 023719014	10 dosi 5 g di crema, con collocazione in classe *c)* (farmaco di automedicazione), codice 023719026	Le confezioni recanti il codice precedentemente autorizzato, possono essere mantenute in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta, ove abbiano già etichetta e foglio illustrativo conformi a quelli autorizzati con D.M. 30 maggio 1989	30-5-1989
Xyloproct, Byk Gulden Italia S.p.a.	1 tubo da 20 g di pomata, codice 020635013	1 tubo da 20 g di pomata, con collocazione in classe *c)* (farmaco di automedicazione), codice 020635037	Le confezioni recanti il codice precedentemente attribuito possono essere mantenute in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta, ove abbiano già etichetta e foglio illustrativo conformi a quelli autorizzati con D.M. 30 maggio 1989	30-5-1989
Flogobene, Farge S.r.l.	1 tubo da 50 g di crema all'1%, codice 025097041	1 tubo da 50 g di crema all'1%, con modifica di eccipienti (aggiunta di sodio citrato e acido citrico), codice 025097054	1° gennaio 1990	30-5-1989
C. Plus, Istituto Gentili S.p.a.	14 bustine di granulare effervescente, codice 022599029	14 bustine di granulare effervescente, con collocazione in classe *c)* (farmaco di automedicazione), codice 022599031	Le confezioni recanti il codice precedentemente attribuito possono essere mantenute in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta, ove abbiano già etichetta e foglio illustrativo conformi a quelli autorizzati con D.M. 30 maggio 1989	30-5-1989

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Lonarid, Boehringer Ingelheim S.p.a.	20 compresse, codice 020204018	20 compresse, codice 020204057	1° ottobre 1989	30-5-1989
	6 supposte × adulti, codice 020204020	6 supposte × adulti, codice 020204069	1° ottobre 1989	
	6 supposte × bambini, codice 020204032	6 supposte × bambini, codice 020204071	1° ottobre 1989	
	6 supposte × lattanti, codice 020204044	6 supposte × lattanti, codice 020204083, con modifica della composizione dei principi attivi (eliminazione dell'amobarbitale) e degli eccipienti	1° ottobre 1989	
Hirudoid, Luitpold - Werke di Monaco (R.F.T.), rappresentata in Italia dalla Luitpold S.r.l.	pomata 40.000 g 50 codice 010386062	pomata 40.000 g 50 con modifica della composizione degli eccipienti (variazione quantitativa di trigliceridi a catena media e di alcool miristico; aggiunta di alcool isopropilico, di imidurea e di fenossietanolo codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	30-5-1989
Rondec, Abbott S.p.a.	1 flacone da 120 ml sciropppo, codice 024426025	1 flacone da 120 ml sciropppo, con modifica di eccipienti (sostituzione dell'E 127 con E 124), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	30-5-1989
Fabocolit, Plough (Italia) S.p.a., ora Astra (Italia) S.p.a.	1 flacone sciroppo da 200 ml, codice 019002017	1 flacone sciroppo da 200 ml, con variazione di composizione dei principi attivi e degli eccipienti, denominazione modificata in «Correctol» e collocazione in classe *c)* (farmaco di automedicazione), codice 019002029	Immediata	30-5-1989
Astrocolin, Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a.	3 fiale iniettabili uso i.m. 1000 mg/4 ml, c. 025936016	3 fiale iniettabili uso i.m. 1000 mg/4 ml, con modifica di eccipienti (eliminazione del cloruro di sodio), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	30-5-1989
Onoton, Maggioni Winthrop S.p.a.	30 confetti in strip, codice 023504018	30 confetti in blister, con collocazione in classe *c)* (farmaco di automedicazione), codice 023504032	Le confezioni recanti il codice precedentemente attribuito possono essere mantenute in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta, ove abbiano già etichetta e foglio illustrativo conformi a quelli autorizzati con D.M. 30 maggio 1989	30-5-1989
T Sed 100, Pierrel S.p.a. . . .	flacone sciroppo g 180, codice 010519015	flacone sciroppo g 180, con modifica di composizione e di eccipienti, codice 010519041	1° luglio 1989	30-5-1989
Enterodone, Dott. Formenti S.p.a.	16 confetti, codice 016189019	16 compresse rivestite mg 100, codice 016189033	1° gennaio 1990	30-5-1989
	flacone di sciroppo g 200, codice 016189021	flacone ml 160 di sospensione uso orale, codice 016189045, entrambe con modifica di composizione, di eccipienti e di forma farmaceutica	1° gennaio 1990	
Clesidren, Camillo Corvi S.p.a.	flacone × ml 150 di elisir, codice 023583014	flacone × ml 150 di elisir, con modifica di eccipienti (aggiunta di sorbitolo 70% e saccarina sodica, eliminazione di zucchero e cloruro di sodio bicarbonato), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	30-5-1989

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Tussycalm, R. P. Labo di Neuilly sur Seine (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Rhône Poulenc Pharma Italia S.p.a. (ora Rhône Poulenc Pharma Italia S.p.a.)	16 capsule masticabili, codice 027026018	16 capsule masticabili, con modifica della composizione degli eccipienti (variazione quantitativa di paraffina liquida e sorbitolo; eliminazione di sodio ciclamato e acqua potabile), codice immutato	Non indicata (in quanto il prodotto non era in commercio)	30-5-1989
Tioguaialina, Montefarmaco S.p.a.	flacone × g 175 di sciroppo, codice 010723017	flacone × g 175 di sciroppo, con modifica di composizione (eliminazione di efedrina cloridrato) e collocazione in classe *c)*, (farmaco di automedicazione) codice 010723029	1° luglio 1989	30-5-1989
Halotestin, Upjohn S.A. di Puurs (Belgio), rappresentata in Italia dalla Upjohn S.p.a.	20 compresse in flacone di vetro, codice 014984013	20 compresse in blisters opachi, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	30-5-1989
Viruxan, Sigma Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a.	1 astuccio da 20 ovuli vaginali da mg 1500, codice 024055143	1 astuccio da 12 ovuli vaginali da mg 1500, codice 024055170	1° gennaio 1990	1-6-1989
CVP, Rorer S.p.a.	1 flacone da 120 ml di elisir, codice 014092011	1 flacone da 120 ml di elisir, codice 014092035	Immediata	3-6-1989
	30 capsule (CVP - DUO), codice 014092023	30 capsule (CVP - DUO), codice 014092047 con collocazione nella classe *c)* (farmaco di automedicazione) e conseguente esclusione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale	Immediata	
Neoderm, Laboratorio farmaco biologico Crosara S.p.a.	«ginecologico» 10 flaconcini di vetro da 10 ml, codice 022094039	«ginecologico» 10 contenitori di plastica da 10 ml, monodose, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	3-6-1989
Acido pipemidico LA.FA.RE., LA.FA.RE.	20 capsule 200 mg, codice 025888013	20 capsule 200 mg, codice 025888049	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	3-6-1989
	20 capsule 400 mg, codice 025888037	20 capsule 400 mg, codice 025888052, con denominazione modificata in «Faremid 200» e «Faremid 400»	Non indicata (trattandosi di sola modifica di denominazione)	
Cyclacur, Shering S.p.a.	1 blister 21 confetti, codice 023763016	1 blister 21 confetti, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	9-6-1989
	3 blister 21 confetti, codice 023763028	3 blisters 21 confetti, codice immutato, entrambe con modifica della composizione degli eccipienti (variazione quantitativa di saccarosio, di talco, di carbonato, di calcio, di polivinilpirrolidone, di polietilenglicole; aggiunta di glicerolo, di titanio biossido, di ossido di ferro giallo e rosso e cera E; eliminazione di cera bianca, di cera carnauba e di E 102)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Stranoval, Glaxo S.p.a.	1 tubo pomata dermatologica g 30, codice 023396017	1 tubo pomata dermatologica g 30, con modifica di eccipienti (variazione quantitativa di poliossietilencetilsteariletere, alcool cetostearilico, vaselina bianca ed aggiunta di acido citrico monoidrato e sodio fosfato bibasico), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	9-6-1989

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Tolmicen, Farmitalia Carlo Erba S.p.a.	1 flacone da 30 ml di lozione all'1%, codice 023776026	1 flacone da 30 ml di lozione all'1%, con modifica di eccipienti (sostituzione del butilidrossianisolo con butilidrossitoluene), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	9-6-1989
Mycostatin, Squibb S.p.a. . . .	1 flacone da 100 ml di soluzione orale (100 dosi), codice 010058030	1 flacone da 100 ml di soluzione orale (100 dosi), con modifica di eccipienti (eliminazione di saccarina e sodio bicarbonato; aggiunta di sodio saccarinato e sostituzione del sodio solfato eptaidrato con sodio fosfato bibasico), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	9-6-1989
Depas, Pierrel S.p.a.	30 compresse da mg 0,5, codice 025640018	30 compresse da mg 0,5, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	9-6-1989
	1 flacone da ml 30 gocce allo 0,05%, codice 025640032	1 flacone da ml 30 gocce allo 0,05%, codice immutato, entrambe con modifica di eccipienti (per la preparazione compresse da mg 0,5%: variazione quantitativa del talco, PEG 6000 e biossido di titanio, eliminazione del PEG 400, della cera carnauba ed idrossipropilcellulosa e aggiunta di idrossipropilmetilcellulosa e di dimetil 200; preparazione gocce allo 0,05%: aggiunta di glicerolo, aroma di arancio, limone e caramello, variazione quantitativa di alcool etilico e saccarina sodica ed eliminazione di E 104 e aroma di ciliege e lampone)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Lipoglutaren, Recordati Farma S.r.l.	16 compresse da g 1, codice 024404042	16 compresse da g 1, con modifica di eccipienti eliminazione di polivinilpirrolidone, silice precipitata, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido e politilenglicole; aggiunta di cellulosa microcristallina, amido di mais, gomma arabica, amido pregelatinizzato e giallo clinolina, variazione quantitativa di talco e giallo tramonto), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	9-6-1989
Chemosporal, Farmitalia Carlo Erba S.r.l.	flacone polvere 60 g uso orale, codice 022712057	flacone polvere 60 g uso orale, con modifica di eccipienti (eliminazione di E 102 e sostituzione dell'aroma naturale con aroma di arancio), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	9-6-1989
Etidron, Istituto Gentili S.p.a.	30 capsule, codice 023389012	30 capsule, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	9-6-1989
	60 capsule, codice 023389024	60 capsule, codice immutato, entrambe con modifica di eccipienti (variazione quantitativa di lattosio e aggiunta di magnesio stearato; eliminazione dalla composizione dell'involucro delle capsule di tutti gli additivi, eccettuato il biossido di titanio, nonché variazione quantitativa di gelatina)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Asaline, Poli industria chimica S.p.a.	10 compresse × g 0,9, codice 024913042	10 bustine monodose polvere g 0,9, con modifica di eccipienti, codice 024913055	1° ottobre 1989	9-6-1989
Biocin, I.B.I.R.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l.	astuccio di 12 compresse da g 1, codice 024626020	astuccio di 12 compresse da g 1, con modifica di eccipienti (eliminazione di saccarina sodica, aroma olandese; aggiunta di aspartame, gelatina animale, aroma AR mannitolo; variazione quantitativa di amido di mais e magnesio stearato)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	9-6-1989
Valeriana Schering, Schering S.p.a. (ora Farmades S.p.a.)	30 confetti da 155 mg, codice 025204025	30 confetti da 155 mg, con collocazione in classe *c)* (farmaco di automedicazione) e denominazione modificata in «Valeriana Farmades», codice 025204037	Non indicata (essendo stata modificata la denominazione del prodotto)	9-6-1989
Fosforil calcium, S.p.a. - Società prodotti antibiotici S.p.a.	10 bustine di granulato per os da g 10, codice 022087035	10 bustine di granulato per os da g 10, con collocazione in classe *c)* (farmaco di automedicazione) e modifica della composizione dei principi attivi, codice 022087047	Immediata	14-6-1989
Neodone, IFCI - Industria farmaceutica cosmetica italiana S.p.a.	8 compresse da mg 415, codice 001440054	8 compresse da mg 415, codice 027483015, con denominazione modificata in «Tylenol»	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta.	14-6-1989
Algolisina, Glaxo Allen S.p.a.	1 tubo pomata da g 30, codice 023753015	1 tubo pomata da g 30, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20-6-1989
	1 tubo pomata da g 50, codice 023753027	1 tubo pomata da g 50, codice immutato, entrambe con modifica di eccipienti (variazione quantitativa di alcool cetilico, lanolina e vaselina e aggiunta di polietilenglicole 400)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Domar, Dr. L. Zambeletti S.p.a.	25 capsule da 2,5 mg in flacone di vetro, codice 023191012	25 capsule da 2,5 mg in blister opaco, codice immutato	1° gennaio 1990	20-6-1989
	25 capsule da 5 mg in flacone di vetro, codice 023191024	25 capsule da 5 mg in blister opaco, codice immutato	1° gennaio 1990	
	25 capsule da 10 mg in flacone di vetro, codice 023191036	25 capsule da 10 mg in blister opaco, codice immutato	1° gennaio 1990	
Riabal, Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a.	30 confetti × mg 30, codice 023544036	30 confetti × mg 30, con modifica di eccipienti (aggiunta di cera bianca, cera carnauba, olio di ricino, paraffina liquida e polisorbitanmonopalmitato; variazione quantitativa di gomma arabica, gomma lacca, saccarosio e titanio biossido), codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20-6-1989
Vitialgin, Marco Viti Industria farmaceutica S.r.l.	2 compresse, codice 010220010	2 compresse, codice 010220046	Immediata	20-6-1989
	10 compresse, codice 010220022	10 compresse, codice 010220059	Immediata	
	20 compresse, codice 010220034	20 compresse, cod. 010220061	Immediata	
		tutte con collocazione in classe *c)* (farmaco di automedicazione) e modifica della composizione dei principi attivi e degli eccipienti		

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Tionamil, Giovanni Ogna e Figli S.r.l.	flacone g 220 di sciroppo, codice 012207015	flacone g 220 di sciroppo, con collocazione in classe *c)* (farmaco di automedicazione) e variazione di composizione, codice 012207027	Immediata	20-6-1989
Gantrimex, Geymonat S.p.a.	20 compresse × adulti, codice 023614011	20 compresse, codice 023614086	Immediata	20-6-1989
	1 flacone sospensione orale ml 100, codice 023614035	1 flacone sciroppo ml 100, codice 023614098 entrambe con collocazione in classe *c)* (farmaco di automedicazione) e modifica della composizione e dei principi attivi e degli eccipienti	Immediata	
Mylicon, Parke Davis S.p.a.	flacone 24 compresse da 40 mg, codice 020708018	blister opaco 24 compresse da 40 mg, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20-6-1989
	flacone 50 compresse da 40 mg, codice 020708020	blister opaco 50 compresse da 40 mg, codice immutato, con modifica di eccipienti (variazione quantitativa di lattosio, sodio bicarbonato, polivinilpirrolidone, calcio silicato idrato, magnesio stearato, saccarina)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Tiberal, F. Hoffmann La Roche e Cie S.A. di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Prodotti Roche S.p.a.	scatola 3 compresse 500 mg, codice 024403014	scatola 3 compresse 500 mg, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20-6-1989
	«Combi» scatola 2 compresse 500 mg + 1 compressa vaginale da 500 mg, codice 024403026	«Combi» scatola 2 compresse 500 mg + 1 compressa vaginale da 500 mg, codice immutato entrambe con modifica di eccipienti (eliminazione di resina polimetacrilica e cera carnauba, variazione quantitativa di amido, metilidrossietilcellulosa e metilidrossipropilcellulosa)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Algostop, Stabilimenti chimico farmaceutici Marco Antonetto S.p.a.	24 compresse × g 0,62, codice 008728026	24 compresse × g 0,62, codice 008728038, con denominazione modificata in «Aspiglicina»	1° gennaio 1990	20-6-1989
Kadyn C, I.B.P. S.p.a.	1 flacone da 20 confetti, codice 018069017	1 flacone da 20 confetti, con collocazione in classe *c)* (farmaco di automedicazione) e modifica della composizione dei principi attivi e degli eccipienti, codice 018069029	Immediata	20-6-1989
Soma complex, Bouty S.p.a.	30 confetti, codice 016139014	30 confetti, codice 016139038	1° gennaio 1990	20-6-1989
	10 supposte, codice 016139025	10 supposte, codice 016139040, con modifica della composizione dei principi attivi e degli eccipienti	1° gennaio 1990	

Si fa presente, inoltre, che per i sottoelencati prodotti, nelle confezioni appresso specificate, con decreto ministeriale accanto ad ognuno indicato, è stata autorizzata l'estensione dell'impiego all'ambiente extraospedaliero:

Flociprin, Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a.:

10 compresse rivestite da 250 mg, codice 026663017 6 compresse rivestite da 500 mg, codice 026663029	D.M. del 1° marzo 1989

Targosid, Gruppo Lepetit S.p.a.:

1 fialoide liof., mg 200 + 1 fiala solv. ml 3 i.m./e.v., codice 026458012	D.M. del 1° giugno 1989

Naferon, Sclavo S.p.a.:

3 flac. liof. UI 3.000.000 + 3 fiale ml. 3 solv. × uso intramuscolare o intra-perilesionale, codice 026011116	D.M. del 14 giugno 1989

È esteso, invece, agli ambulatori oculistici, l'impiego della specialità medicinale sottoelencata, nelle confezioni appresso specificate, con decreto ministeriale accanto indicato:

Ial, F.I.D.I.A. S.p.a. Farmaceutici italiani industriali e affini:

1 flaconcino iniettabile intraoculare da 20 mg/2 ml, codice 026355014 1 flaconcino iniettabile intraoculare da 50 mg/5 ml, codice 026355026	D.M. del 22 aprile 1989

89A3630

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della Sanremo Società per azioni, in liquidazione coatta amministrativa, in Velletri

Con decreto ministeriale 10 agosto 1989, l'avv. Pasquale Del Vecchio è stato nominato commissario liquidatore della Sanremo - Società per azioni, in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale in Velletri, in sostituzione dell'avv. prof. Fabrizio Lemme, dimissionario.

89A3669

Autorizzazione alla S.r.l. «Sicpa», in Roma a tenere in deposito merci estere nel proprio magazzino generale

Con decreto ministeriale 22 luglio 1989 la S.r.l. «Sicpa», in Roma, esercente in Verolanuova (Brescia) un magazzino generale, è stata autorizzata a tenere in deposito nei propri locali anche merci estere.

89A3677

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise

Con decreto 18 luglio 1989 del Ministro del tesoro sono state approvate le modifiche degli articoli 2, 4, 19, 26 e 28 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, con sede in Ancona.

89A3682

Trasferimento dei beni di proprietà della soppressa gestione sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali ubicati nella regione Toscana.

Con decreto 4 febbraio 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Toscana, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, il trasferimento al patrimonio dei comuni di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo, adibiti ad uso sanitario, di proprietà della soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'I.N.A.D.E.L.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro (ora ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti), di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

89A3678

Trasferimento dei beni di proprietà della soppressa Opera nazionale per gli invalidi di guerra ubicati nella regione Toscana.

Con decreto 4 febbraio 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Toscana, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, il trasferimento al patrimonio dei comuni di Firenze, Grosseto, Livorno, Massa Carrara, Pistoia e Pisa, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, dei beni immobili di proprietà della soppressa O.N.I.G., nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo, di proprietà dello stesso ente, allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione nella regione medesima.

L'immobile sito in Firenze è trasferito al comune medesimo per la quota spettante a tale ex ente in conto della proprietà indivisa con l'A.N.M.I.G.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro (ora ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti), di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

89A3679

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I In cassa . . . L.			2.359.674.085.132	
II — In deposito all'estero . . . »			23.333.102.662.434	25.692.776.747.566
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				8.855.333.766.727
CASSA . . . »				5.717.487.889
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
ordinario . . . L.		292.135.127.096		
ammassi . . . »		2.324.243.147.346	2.616.378.274.442	
II Anticipazioni:				
in conto corrente . . . L.		1.831.638.449.826		
— a scadenza fissa . . . »		1.525.414.836.500		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		1.353.532.897.650	4.710.586.183.976	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.				7.326.964.458.418
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.				
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU . . . L.			11.011.855.703.373	
II Altre attività:				
— biglietti e divise . . . L.		1.328.125.814		
— corrispondenti in conto corrente . . . »		1.244.689.094.972		
depositi vincolati . . . »		1.061.590.712.500		
— diverse . . . »		554.455.473.511	2.862.063.406.797	13.873.919.110.170
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				2.156.521.844.852
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			39.824.427.155.172	
II — Conti speciali . . . »			3.279.679.394.499	43.104.106.549.671
ANTICIPAZIONE STRAORDINÀRIA AL TESORO . . . L.				
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				56.468.306.394.489
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				448.199.745.095
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità . . . L.		66.998.142.024.682		
— per investimento delle riserve statutarie . . . »		1.462.479.729.162		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		1.869.090.082.421	70.329.711.836.265	
II Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie . . . L.		341.341.908.167		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		902.562.830.801	1.243.904.738.968	
III Azioni e partecipazioni:				
di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	777.715.802			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	159.679.761.408	160.457.477.210		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	37.497.436.125			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	24.687.503.148	62.184.939.273		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	225.926.462.364			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	336.586.297.010	562.512.759.374	785.155.175.857	72.358.771.771.090
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I Ad uso degli uffici . . . L.			1.704.215.206.202	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			198.538.280.087	1.902.753.486.289
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				25.899.339.239
MOBILI E IMPIANTI				
I Mobili . . . L.			92.245.078.469	
II — Impianti . . . »			167.738.709.315	
III — Monete e collezioni . . . »			707.195.088	260.690.982.872
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione . . . L.				
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati . . . L.		50.570.939.021		
— in allestimento . . . »		14.577.339.015	65.148.278.036	
III Debitori diversi . . . L.			302.952.234.460	
IV — Altre . . . »			1.605.637.547.402	1.973.738.059.898
RATEI . . . L.				3.124.828.093.306
RISCONTI . . . »				
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				5.528.433.064.894
L.				243.606.960.902.465
CONTI D'ORDINE				
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia . . . L.		7.655.525.739.300		
— altri . . . »		1.078.490.647.450.141	1.086.146.173.189.441	
II Depositari di titoli e valori:				
interni . . . L.		12.825.523.400		
— esteri . . . »		4.017.577.947.541	4.040.403.740.941	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			1.464.920.469.550	
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— titoli . . . L.		108.000.000.000		
— corrispondenti interni . . . »				
— corrispondenti esteri . . . »		4.950.000.000.000	5.058.000.000.000	
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):				
titoli . . . L.		—		
valute e lire . . . »		4.950.000.000.000	4.950.000.000.000	
VI Ordini in corso:				
— acquisti di valute . . . L.		233.845.909.515		
lire a fronte vendite di valute . . . »		288.042.260.000		
acquisti di titoli . . . »				
— lire a fronte vendite di titoli . . . »		—	521.188.169.515	
VII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . L.			278.993.897.524	1.102.450.379.196.971
TOTALE . . . L.				1.346.057.340.099.436

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

89A3683

30 giugno 1989

PASSIVO

CIRCOLAZIONE	L.			57.690.419.304.000
VAGLIA CAMBIARI	»			560.420.667.221
ALTRI DEBITI A VISTA				
I — Ordini di trasferimento	L.		350.000	
II — Altri	»		1.737.349.609	1.737.699.609
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			394.047.679.680
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			67.998.289.056
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		108.516.673.038.609	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		12.424.871	
III — Conti vincolati investimenti all'estero	»		29.085.596	
IV — Società costituende	»		4.830.562.236	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi	»		—	
VI — Altri	»		120.492.370.039	108.642.037.481.351
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.			—
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			3.279.679.394.499
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.		9.827.094.962	
II — Conti dell'estero in lire	»		39.614.068.724	49.441.163.686
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			11.011.855.611.579
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			574.176.094.260
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I — *Di riserva per adeguamento valutazione oro*	L.		30.786.117.355.587	
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401	
III — Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078	
IV — Oscillazione cambi	»		1.709.422.263.641	
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c. lett. c) T.U.I.R.	»		259.564.020.451	
VI — Oscillazione titoli	»		4.048.733.440.996	
VII — Copertura perdite eventuali	»		2.403.006.748.480	
VIII — Assicurazione danni	»		736.691.685.925	
IX — Ricostruzione immobili	»		1.463.409.896.338	
X — Rinnovamento *impianti*	»		426.250.000.000	
XI — Imposte	»		1.499.115.040.745	
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		3.590.816.000.000	
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1.233.785.642	
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		738.066.621	48.360.812.758.905
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			492.810.604.760
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			88.416.428.972
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			146.144.227.645
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.	»			9.004.776.917
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			24.503.536.333
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.		390.014.033.919	
II — Altre	»		2.252.433.148.093	2.642.447.182.012
RATEI	L.			178.070.668.058
RISCONTI	»			31.216.214.220
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			1.123.882.487.530
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			1.201.011.287.807
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»			1.304.000.000.000
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE	»			—
RENDITE DELL'ESERCIZIO	L.			5.732.537.344.347
	L.			243.606.960.902.465
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.		1.086.146.173.189.441	
II — Titoli e valori presso terzi	»		4.030.403.470.941	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		1.464.920.469.550	
IV — *Titoli, valute e lire da consegnare* (n/s vendite a termine):				
— titoli	L.	108.000.000.000		
— valute e lire	»	4.950.000.000.000	5.058.000.000.000	
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):				
— titoli	L.	—		
— corrispondenti interni	»	—		
— corrispondenti esteri	»	4.950.000.000.000	4.950.000.000.000	
VI Ordini in corso:				
— lire a fronte acquisti di valute	L.	233.845.909.515		
— vendite di valute	»	288.042.260.000		
— lire a fronte acquisti di titoli	»	—		
— vendite di titoli	»	—	521.888.169.515	
VII Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		278.993.897.524	1.102.450.379.196.971
TOTALE	L.			1.346.057.340.099.436

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 5711 del 3 luglio 1989, esecutiva ai sensi di legge, la S.p.a. Acqua e terme di Uliveto, con sede legale e stabilimenti di produzione in comune di Vicopisano-Uliveto Terme, via Provinciale Vicarese, provincia di Pisa, è stata autorizzata alla vendita, per uso bevanda, dell'acqua minerale naturale denominata «Uliveto», già autorizzata con delibere della giunta regionale della Toscana n. 3075 del 25 marzo 1985 e n. 3343 dell'11 aprile 1988, miscelata con le acque minerali dei nuovi pozzi denominati «Nonna III» e «Nonna IV».

La miscela delle predette acque deve essere effettuata in modo tale che la composizione chimica della miscela stessa risulti essere quella dichiarata nelle etichette allegate alla predetta delibera n. 5711 del 3 luglio 1989, della quale le etichette medesime sono parte integrante.

La S.p.a. Acqua e terme di Uliveto è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale «Uliveto» autorizzate con delibera della giunta regionale della Toscana n. 3343 dell'11 aprile 1988 ed a riportare sulle etichette stesse i risultati dell'analisi chimica e chimico-fisica eseguita il 22 marzo 1989 dal servizio multizonale di prevenzione dell'U.S.L. zona 12 - Pisa, su campioni prelevati il 22 marzo 1989 di acque minerali miscelate in determinate percentuali per costituire la miscela oggetto dell'autorizzazione di cui alla sopracitata delibera n. 5711 del 3 luglio 1989; le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla precitata delibera n. 5711/1989 della quale gli allegati medesimi sono parte integrante.

I recipienti dell'acqua minerale «Uliveto» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre a quelli precisati ai punti 2) e 3) della delibera della giunta regionale della Toscana n. 5711 del 3 luglio 1989 e su tali etichette devono essere riportati gli estremi della delibera stessa.

L'acqua minerale naturale «Uliveto» miscelata con le modalità di cui alla sopracitata delibera n. 5711/1989, è stata autorizzata alla vendita nel tipo come sgorga dalle sorgenti, in contenitori di vetro della capacità di 92 e di 42 centilitri, di PVC (Policloruro di vinile) della capacità di un litro e mezzo e di 75 centilitri, di PET (polietilentereftalato) della capacità di 2 litri, di un litro e mezzo, di 92, 75 e 42 centilitri e di litri 0,33, di cui alle specifiche autorizzazioni della giunta regionale della Toscana.

I contenitori di PET della capacità di litri 2 e di litri 0,33 di cui alla specifica autorizzazione della giunta regionale della Toscana, saranno contrassegnati con etichette e stampati accessori da autorizzare successivamente con apposito provvedimento.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 5302 del 19 giugno 1989, esecutiva ai sensi di legge, alla S.d.f. I.N.A. (Industria nazionale analcoolici di Lazzeri Nello e Valleggi Giovanni) con sede e stabilimento di produzione in Castelfiorentino, via Senese Romana, 250, località S. Martino alle Fonti, provincia di Firenze, è stata rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Ilaria» in contenitori di materiale PET (polietilentereftalato) della capacità di litri 1, 1,5 e 2, nei tipi come sgorga dalla sorgente, addizionata e leggermente addizionata di anidride carbonica, di cui alla deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 1695 del 29 febbraio 1988; alla Società stessa è stata concessa l'autorizzazione a confezionare e vendere l'acqua minerale «Ilaria» in contenitori di PET anche della capacità di centilitri 50.

Per il confezionamento di tale acqua minerale è stato consentito l'uso del materiale PET «Melinar B 90» prodotto dalla Imperial Chemical Industries Italia S.p.a. - Milano, di cui alla sopracitata delibera n. 1695 del 29 febbraio 1988, nonché del materiale PET «Lighter» prodotto dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera) e dal PET «Vivypak» prodotto dalla Montefibre S.p.a. - Milano, di cui alla sopraindicata delibera n. 5302 del 19 giugno 1989.

La stessa società è stata autorizzata a:

a) confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Ilaria» in contenitori di vetro anche della capacità di cl 100 e 184 per i tipi come sgorga dalla sorgente, addizionata e leggermente addizionata di anidride carbonica oltre che nei contenitori di vetro della capacità di cl 46 e 92 di cui alla delibera della giunta regionale della Toscana n. 2301 deel 10 marzo 1986;

b) confezionare l'acqua minerale «Ilaria» per i tipi come sgorga dalla sorgente, addizionata e leggermente addizionata di anidride carbonica, in bottiglie della capacità di centilitri 50, 100, 150 e 200, prodotte, partendo dal materiale PET «Lighter» della Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera) e dalla Plastic BG S.p.a. - Anagni (Frosinone) e contrassegnate dalle società stesse marchiandole con specifici simboli;

c) confezionare l'acqua minerale «Ilaria» nei tipi come sgorga dalla sorgente, addizionata e leggermente addizionata di anidride carbonica, in bottiglie della capacità di centilitri 50, 100, 150 e 200 prodotte, partendo dal materiale PET «Vivypak», dalla Plastic BG S.p.a. - Anagni (Frosinone) che le contrassegnerà marchiandole con specifico simbolo;

d) confezionare l'acqua minerale «Ilaria» nei tipi come sgorga dalla sorgente, addizionata e leggermente addizionata di anidride carbonica, in bottiglie di PET della capacità di centilitri 50, 100, 150 e 200 prodotte dalla società medesima nel proprio stabilimento di produzione in Castelfiorentino, via Senese Romana, 250, a partire da preforme di PET «Lighter» prodotte e fornite dalla Inca International S.p.a. e di PET «Lighter» e «Vivypak» prodotte e fornite dalla Plastic BG S.p.a. e contrassegnate dalle società stesse con specifici simboli.

Le bottiglie di PET «Melinar B 90» della capacità di cl 50, 100, 150 e 200 saranno prodotte dalla S.d.f. I.N.A. nel proprio stabilimento di produzione in Castelfiorentino a partire da preforme prodotte e fornite dalla Mag - Plastic Division de Motosacoche S.A. (Svizzera) - Geneve, che non le contrassegnerà con alcun simbolo e le bottiglie stesse non recheranno più apposto sul piede il contrassegno «Melinar B 90 S» bensì quelle «INA».

Tutti i contenitori di materiale PET saranno chiusi con capsule a vite e contrassegnati con etichette e stampati accessori conformi agli esemplari di cui all'allegato alla delibera n. 5302 del 19 giugno 1989; tali contenitori non dovranno essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti e sulle relative etichette la società I.N.A. dovrà riportare gli estremi della predetta delibera n. 5302 del 19 giugno 1989.

L'autorizzazione di cui alla precitata delibera n. 5302 del 19 giugno 1989 è stata concessa fino al 31 marzo 1992 ed il rinnovo dell'autorizzazione medesima è stato subordinato all'esito favorevole dei controlli di laboratorio prescritti nella delibera stessa. Tale provvedimento autorizzativo potrà essere revocato o sospeso qualora:

a) non siano ottemperate le prescrizioni nello stesso contenute;

b) dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei recipienti di PET autorizzati alle disposizioni vigenti in materia;

c) non siano ottemperate le eventuali future prescrizioni impartite dal servizio di igiene pubblica e del territorio dell'U.S.L. zona 18 - Empoli, o disposte dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attività regionale relativa all'ambiente.

89A3685

REGIONE MARCHE

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che la società «Tinnea S.n.a.», in Macerata, con decreto del presidente della giunta delle Marche n. 1168 in data 6 marzo 1989, è stata autorizzata all'aggiornamento delle analisi dell'acqua minerale «Tinnea».

Le etichette, dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto del presidente della giunta delle Marche n. 25299 del 28 novembre 1985, ed i recipienti dell'acqua minerale «Tinnea» non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti.

Si comunica che la ditta Renzi Sergio, con decreto del presidente della giunta delle Marche n. 1500 in data 21 marzo 1989, è stata autorizzata all'aggiornamento delle analisi dell'acqua minerale «S. Nicola - Sorgente n. 2».

Le etichette, dovranno essere conformi agli esemplari allegati al succitato decreto n. 1500, ed i recipienti dell'acqua minerale «S. Nicola - Sorgente n. 2» non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti.

Si comunica che la società Eredi dr. Gino Massari S.n.c., in Fano (Pesaro), stabilimento di imbottigliamento in località Carignano di Fano (Pesaro), con decreto del presidente della giunta delle Marche n. 1628 in data 24 marzo 1989, è stata autorizzata all'aggiornamento delle analisi dell'acqua minerale «Orianna».

Le etichette, dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto del presidente della giunta delle Marche n. 25294 del 28 novembre 1985, ed i recipienti dell'acqua minerale «Orianna» non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti.

Si comunica che la società «Meti S.r.l.», in Pesaro, via Castelfidardo n. 3, con decreto della giunta delle Marche 1° giugno 1989, n. 3184, è stata autorizzata ad aprire ed esercitare stabilimento termale in Apecchio (Pesaro), per l'utilizzo a scopo terapeutico dell'acqua minerale sulfurea, ubicata della concessione mineraria «Sorgente Del Bagno» di Apecchio.

Si comunica che il comune di Sarnano (Macerata), con decreto del presidente della giunta delle Marche 1° giugno 1989, n. 3185, è stato autorizzato a mettere in vendita, per uso bevanda, l'acqua minerale naturale «Tre Santi» in contenitori di vetro (sia per acqua minerale naturale come sgorga dalla sorgente, che per acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica).

89A3684

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo concernente l'attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dell'olio di oliva per la campagna 1988-89. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1989).

Il comunicato riportato alle pagine 61 e 62 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* deve intendersi rettificato nel senso che l'ultimo comma della tabella *C* è sostituito dal presente:

«In caso di presenza di tetracloroetilene devono essere applicate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento CEE n. 1859/88 del 30 giugno 1988».

89A3761

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 265.000
- semestrale . . . . . L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 40.000
- semestrale . . . . . L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 150.000
- semestrale . . . . . L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 40.000
- semestrale . . . . . L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 150.000
- semestrale . . . . . L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 500.000
- semestrale . . . . . L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . . L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 80.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 50.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 200.000

Abbonamento semestrale . . . . . L. 120.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*